

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 SI.GE.RI.CO. S.p.A.





Sommario

PAK	I E GEINE	ERALE	6
1.	IL	DECRETO LEGISLATIVO 231/01: SCOPO E REATI CONTEMPLATI	
	1.1	Premessa	
	1.2	Presentazione dell'organizzazione	
	1.3	Modello organizzativo e normativa anticorruzione	
	1.4	Relazione fra Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOGC)	e Piano
	Trienn	nale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e (PTPCT)	12
	1.5	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	13
	1.6	Termini e definizioni	
	1.7	I reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001	14
	1.8	Soggetti responsabili nel commettere i reati	15
	1.9	Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01	16
	1.10	L'efficacia esimente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	17
	1.11	La tutela della salute e della sicurezza	18
	1.12	Adempimenti in materia ambientale	19
2.	IL	MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	20
3.	ΑN	NALISI E DETERMINAZIONE DEI RISCHI	22
4.	LE MIS	URE DI CARATTERE GENERALE	25
	4.1	Premessa	25
	4.2	Codice Etico e Codice di comportamento	25
	4.3	Sistema disciplinare	26
	4.4	La procedura di whistleblowing	27
	4.5	L'approccio di SI.GE.RI.CO. al D.Lgs. n. 231/2001: la formazione e l'informazione	ione 29
5.	ĽC	DRGANISMO DI VIGILANZA	30
	5.1	Obblighi dell'Organismo di Vigilanza	30
	5.2	Segnalazione degli illeciti	32
	5.3	Pianificazione dei controlli	32
	5.4	Conservazione della documentazione	
	5.5	Nomina dell'OdV, revoca e cause di decadenza	33
	5.6	Flussi informativi	34
	5.7	Riservatezza	35
PAR	TE SPEC	IALE	36
1.	Ar	t. 24 e art. 25 del D.Lgs. 231/2001 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	36
	1.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001 - Indebita perce	zione di
		zioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea	
		guimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di	
	pubbli	co e frode nelle pubbliche forniture	
	1.2	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25 D.Lgs. 231/2001 - Reati di p	peculato,
	concus	ssione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	o 38
	1.3	Aree a rischio	41
	1.4	Destinatari	
	1.5	Linee di condotta/protocolli/presidi	45
	1.6	Istruzioni e verifiche OdV	51
2.	Art. 24	-bis del D.Lgs. 231/2001 – Reati informatici e trattamento illecito dei dati	
	2.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	52
	2.2	Aree a rischio	
	2.3	Destinatari	56





	2.4	Linee di condotta, protocolli e presidi	
	2.5	Istruzioni e verifiche OdV	
3	3.	Art. 24-ter del D.Lgs 231/2001 – Reati di criminalità organizzata	
	3.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	
	3.2	Aree a rischio	
	3.3	Destinatari	
	3.4	Linee di condotta, protocolli e presidi	
	3.5	Istruzioni e verifiche OdV	
4.		25-bis del D.Lgs. 231/2001 - Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valor	
e ir		nenti o segni di riconoscimento	
	4.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001	
	4.2	Aree a rischio	
	4.3	Destinatari	
	4.4	Linee di condotta, protocolli e presidi	
	4.5	Istruzioni e verifiche OdV	
5.	Art.	25-bis.1. del D.Lgs. 231/2001- Delitti contro l'industria e il commercio	70
	5.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001	70
	5.2	Aree a rischio	71
6.	Art.	25-ter del D.Lgs. 231/2001 – Reati societari	72
	6.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	72
	6.2	Aree a rischio	76
	6.3	Destinatari	77
	6.4	Linee di condotta, protocolli e presidi	77
	6.5	Istruzioni e verifiche OdV	
7.	Art.	25-quater del D.Lgs. 231/2001 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione de	ell'ordine
de	mocra	tico	82
	7.1.	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001	82
	7.2	Aree a rischio	
	7.3	Destinatari	86
	7.4	Linee di condotta, protocolli e presidi	87
	7.5	Istruzioni e verifiche OdV	
8.	Art.	25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	89
	8.1		
	8.2	Aree a rischio	
9. /		i-quinquies del D.Lgs. 231/2001 – Reati contro la persona individuale	
	9.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001	
	9.2	Aree a rischio	
	9.3	Destinatari	
	9.4	Linee di condotta, protocolli e presidi	
	9.5	Istruzioni e verifiche OdV	
10.		25-sexies del D.Lgs. 231/2001 - Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato	
	10.1		
	10.2		
	10.3		
	10.4		
	10.5	• •	
11		25- <i>septies</i> del D.Lgs. 231/2001 – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o g	
		si in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lav	
COI	11.1	-	
	11.2	1	
	11.4	∠ 110∨ u 110√IIIU	103





11.3	Destinatari	103
11.4	Linee di condotta, protocolli e presidi	103
11.5	Istruzioni e verifiche OdV	104
12. Art. 25	octies del D.Lgs. 231/2001 - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o	utilità di
provenienz	a illecita e autoriciclaggio	106
12.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001	106
12.2	Aree a rischio	107
12.3	Destinatari	109
12.4	Linee di condotta, protocolli e presidi	109
12.5	Istruzioni e verifiche OdV	110
13. Art. 25	octies.1 del D.Lgs. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai c	ontanti e
trasferimer	nto fraudolento di valori	112
13.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001	112
13.2	Aree a rischio	113
13.3	Destinatari	114
13.4	Linee di condotta, protocolli e presidi	114
13.5	Istruzioni e verifiche OdV	115
14. Art. 25-	novies del D.Lgs 231/2001 – Reati per violazione del diritto d'autore	116
14.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	116
14.2	Aree a rischio	
14.3	Destinatari	120
14.4	Linee di condotta, protocolli e presidi	120
14.5	Istruzioni e verifiche OdV	
15. Art. 25	-decies del D.Lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dich	niarazioni
	l'autorità giudiziaria	
15.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-decies D.Lgs. 231/2001	121
15.2	Aree a rischio	121
15.3	Destinatari	121
15.4	Linee di condotta, protocolli e presidi	121
15.5	Istruzioni e verifiche OdV	122
16. Art. 25-	undecies del D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali	123
16.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	123
16.2	Aree a rischio	132
16.3	Destinatari	133
16.4	Linee di condotta, protocolli e presidi	133
16.5	Istruzioni e verifiche OdV	133
17. A	rt. 25- <i>duodecies</i> del D.Lgs 231/2001 – Impiego di cittadini di paese terzi il cui sog	giorno è
irregolare.		
17.1	Le fattispecie di reato previste dall'art 25-duodecies del D.Lgs. 231/01	134
17.2	Aree a rischio	135
17.3	Destinatari	135
17.4	Linee di condotta, protocolli e presidi	135
17.5	Istruzioni e verifiche OdV	
18. Art. 25-	terdecies del D.Lgs. 231/2001 – Reati di razzismo e xenofobia	137
18.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001	
18.2	Aree a rischio	
19. Art. 25	quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di g	gioco o di
scommessa	a e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	138
19.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quatererdecies D.Lgs. 231/2001	138
10.2	Area a rischio	130





20. Art. 25-	quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari	140
20.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquies decies D.Lgs. 231/2001	140
20.2	Aree a rischio	142
20.3	Destinatari	
20.4	Linee di condotta, protocolli e presidi	142
20.5	Istruzioni e verifiche OdV	
21. Art. 2	25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 – Contrabbando	145
21.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-sexies decies D.Lgs. 231/2001	145
21.2	Aree a rischio	149
22. Art. 25-	septiesdecies e art. 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001 – Reati contro i beni culturali	150
22.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies decies D.Lgs. 231/2001 – Delitt	i contro il
patrin	nonio culturale	150
22.2	Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001 – Ricie	claggio di
beni o	culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	152
22.3	Aree a rischio	
22.4	Destinatari	
22.5	Linee di condotta, protocolli e presidi	153
22.6	Istruzioni e verifiche Odv	153
23. Art. 12	della L. 14 gennaio 2013, n. 9 Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli	oli di oliva
vergini – Re	esponsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	
23.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 12 L. 9/2013	154
23.2	Aree a rischio	155
24. Art. 10	della Legge 16 marzo 2006, n. 146 Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Prot	ocolli delle
Nazioni Un	ite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15	novembre
2000 ed il 3	31 maggio 2001 – Responsabilità amministrativa degli enti	
24.1	Le fattispecie di reato di cui all'art. 10 L. 146/2006	156
24.2	Aree a rischio	159



PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01: SCOPO E REATI CONTEMPLATI

1.1 Premessa

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e ss.mm.ii., ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti apicali) e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti sottoposti ad altrui direzione).

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

L'obiettivo che la società Siena Gestione Risorse Comunali S.p.A - in breve SI.GE.RI.CO. - intende perseguire adottando il Codice Etico e il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo è duplice:

- favorire un approccio costruttivo verso tutti gli interlocutori;
- prevenire comportamenti illeciti nella gestione dei processi ed attività svolte dall'organizzazione.

1.2 Presentazione dell'organizzazione

SI.GE.RI.CO. S.p.A. è stata istituita nel 1991 come Siena Parcheggi Spa, società *in house providing* del Comune di Siena che ne detiene il 100% delle azioni. Siena Parcheggi Spa ha rappresentato per oltre venticinque anni lo strumento di attuazione delle strategie integrate riguardo la sosta e la mobilità nel territorio comunale.

Nel corso degli ultimi tre anni la società ha ampliato considerevolmente il proprio perimetro di attività. Il Comune di Siena le ha affidato infatti la gestione diretta delle entrate proprie, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025, ancora una volta utilizzando il modello dell'*in house providing*. A tal fine, sono state definite le linee di acquisizione, trasferimento e gestione del personale.

Proprio al fine di riflettere l'ampliamento dei servizi svolti per conto del socio, Siena Parcheggi S.p.A. con decorrenza dal 4 gennaio 2022 ha modificato la propria denominazione in "Si.Ge.Ri.Co. S.p.A. - Siena Gestione Risorse Comunali".

SI.GE.RI.CO., pertanto, si occupa di:

- di *mobility*: la Società gestisce 8 grandi parcheggi in struttura, tutti i parcheggi a parcometro e i 4 impianti di risalita della città di Siena, oltre a fornire servizi per la mobilità e sosta ai cittadini ed imprese locali.





- di entrate tributarie e relative sanzioni ed interessi, quali Ici/Imu/Tasi, Tarsu/Tia/Tares/Tari e imposta di soggiorno;
- di entrate patrimoniali di diritto pubblico e relative sanzioni ed interessi, quali a titolo esemplificativo canoni alloggi ERP, altri immobili e concessioni, rette scolastiche riguardanti la ristorazione e il trasporto, rette asili nido, sanzioni amministrative per violazioni concernenti il Codice della Strada;
- di entrate patrimoniali di diritto privato, quali a titolo esemplificativo proventi canoni ricognitori, fitti reali di fondi rustici e proventi di fitti fabbricati, fitti di alloggi comunali;
- di attività di compartecipazione all'accertamento dei tributi erariali (L. 248/2005).

Infine, il Comune di Siena ha affidato a SI.GE.RI.CO. per cinque anni, ricorrendo nuovamente al modello *in house providing*, i servizi per il pubblico finalizzati alla valorizzazione del Complesso Museale di Santa Maria della Scala, comprese la biglietteria e la gestione del Bar "La caffetteria Vecchio Spedale". Inoltre, in data 1° ottobre 2022 il Comune di Siena ha affidato a SI.GE.RI.CO., sempre *in house providing*, la gestione dei Bagni Pubblici della città di Siena.

Nel corso del 2023 la società ha ottenuto l'estensione all'Area Tributi della Certificazione di qualità, che già dal 2000 era stata ottenuta dall'Area Mobility.

Struttura organizzativa

L'azienda è articolata tre macro Aree di *line*: Mobility, servizi di Santa Maria della Scala, Tributi. La prima comprende gi Uffici Infrastrutture e Sosta e Rapporti con il Pubblico, quest'ultimo articolato a propria volta nei settori Sportelli, abbonamenti, Sosta Pay e area Bus, e Vigilanza e parcometri. I servizi del Santa Maria della Scala si riferiscono al Museo e alla Caffetteria. L'Area Tributi comprende gli Uffici Tributi Locali e Compliance e Relazioni con il Pubblico.

Di staff alla Direzione Generale vi sono due Aree (Area Affari Generali e Qualità e Area Amministrazione e Finanza), oltre alla Segreteria del CdA e alla Direzione e Amministrazione del Personale.

Di Staff alla Presidenza vi sono l'Organismo di Vigilanza e l'Internal Audit.

In società sono presenti due dirigenti, uno a tempo indeterminato (il Direttore Generale), e uno a tempo determinato, il Dirigente del Servizio Tributi (in aspettativa fino ad agosto 2024). La Società ha individuato come RPCT il Direttore Generale, Ing. Annaclaudia Bonifazi.

Ubicazioni organizzative

La sede principale della società è ubicata a Siena, in Via S. Agata 1 (sopra il parcheggio "Il Campo"). L'Ufficio Tributi si trova invece in via di Fontebranda n. 65. Inoltre, la società dispone di un Punto Unico per i cittadini, in Via di Fontebranda n. 77 e di uno sportello per privati e aziende in Viale Toselli n. 8/10. Tutti gli uffici, pertanto, sono ubicati in Siena.

SI.GE.RI.CO. S.p.a. è per sua natura una cosiddetta società *in house*. Con il termine affidamenti *in house* (o *in house providing*) viene indicata l'ipotesi in cui il committente pubblico, derogando al principio di carattere generale dell'evidenza pubblica, in luogo di procedere all'affidamento all'esterno di determinate prestazioni, provvede in proprio, e cioè all'interno, all'esecuzione delle stesse attribuendo l'appalto o il servizio di cui trattatasi ad altra entità giuridica di diritto pubblico mediante il sistema dell'affidamento diretto c.d. *in house providing*, ossia senza gara. Negli affidamenti *in house* non vi è, quindi, il coinvolgimento degli operatori economici nell'esercizio dell'attività della Pubblica Amministrazione, per cui le regole sulla concorrenza, applicabili agli appalti pubblici e agli affidamenti dei pubblici servizi a terzi, non vengono in rilievo. Si tratta di un modello organizzativo in cui la P.A. provvede da sé al perseguimento degli scopi pubblici quale manifestazione del potere di autoorganizzazione e del più generale principio comunitario di autonomia istituzionale.





La scelta tra il sistema dell'affidamento della prestazione mediante gara pubblica e l'opposto modello dell'affidamento *in house* è preceduto dalla comparazione degli obiettivi pubblici che si intendono perseguire e delle modalità realizzative avuto riguardo ai tempi necessari, alle risorse umane e finanziarie da impiegare ed al livello qualitativo delle prestazioni in base ai principi di economicità e massimizzazione dell'utilità per l'Amministrazione (sistema anglosassone del c.d. *Best Value*).

1.3 Modello organizzativo e normativa anticorruzione

Il D.Lgs. n. 231 e ss.mm.ii, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato emanato in data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29.9.2000 n. 300, ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001 (di seguito, anche, "D. Lgs. n. 231/2001" oppure "D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii").

Con tale decreto il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali cui l'Italia aveva precedentemente aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26.07.95 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26.05.1997 (anch'essa firmata a Bruxelles) sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Legislatore, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato, quindi, il principio secondo cui societas delinquere non potest, introducendo nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone fisiche che rivestano funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere "misto" e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii, infatti, l'ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero, ed è il Giudice Penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta e autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio.

La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad esempio, i partiti politici e i sindacati).

Tale ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato, o nel cui interesse i reati siano stati commessi, prevedendo nei loro confronti sanzioni pecuniarie (particolarmente gravose) e temibili misure interdittive, quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la



Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio della attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati.

Nella Sezione del Modello "Parte Speciale" viene rendicontato il catalogo dei reati.

Con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e meglio nota come "Legge Anticorruzione" o "Legge Severino", il Legislatore ha introdotto nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano una specifica normativa intesa a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all'interno della Pubblica Amministrazione.

A mezzo di Deliberazione Civit – ora ANAC, Autorità Nazionale Anti Corruzione - n. 72 dell'11 settembre 2013, adottata su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della l. 190/12 in questione, lo Stato si è quindi dotato, per la prima volta, del Piano Nazionale Anticorruzione, dettando gli indirizzi di contrasto ai fenomeni corruttivi di carattere generale, e somministrando le direttive specifiche per l'attuazione delle norme a livello di ciascuna singola Amministrazione.

Il comparto disciplinare dell'anticorruzione si completa con i principali decreti attuativi, emanati negli anni successivi – anche nell'esercizio di deleghe previste dalla Legge - per precisare ulteriormente la regolazione di alcuni aspetti applicativi:

- 1) la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 25 gennaio 2013, n. 1, avente a oggetto Legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- 2) il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni anche noto come "Decreto Trasparenza", entrato in vigore il 20 aprile 2013, il quale pone in capo alle PP.AA., e agli enti di diritto privato controllati partecipati dalle medesime, specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività amministrative di competenza;
- 3) il Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, entrato in vigore il 4 maggio 2013 a disciplinare le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti della P.A. e delle entità privatistiche partecipate;
- 4) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190/2012), come modificato dal DPR 13 giugno 2023, n. 81, il quale rielabora i precedenti obblighi di condotta disciplinare del comparto pubblico integrandoli con diverse disposizioni in materia di contrasto alla corruzione;
- 5) il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, operativo dal 23 dicembre 2016, recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza il cosiddetto "Decreto Madia"), che costituisce il primo degli undici decreti attuativi della delega di cui all'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (la cosiddetta "Legge Madia"), ha apportato alcune modifiche ai primi 14 commi della legge 6 novembre 2012, n. 190. In particolare, il "Decreto Madia" perseguiva i seguenti obiettivi: ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle PA; razionalizzare e precisare gli



- obblighi di pubblicazione; individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;
- 6) la Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, recante Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;
- 7) il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- 8) la Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto *Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016*;
- 9) la Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 del D. Lgs. 33/2013;
- 10) la Delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017, avente ad oggetto Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016;
- 11) La Delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017, avente ad oggetto Linee guida n. 3 Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;
- 12) la Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, avente ad oggetto Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- 13) la Delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018, avente ad oggetto Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità;
- 14) la Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, avente ad oggetto Richiesta di parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- 15) la Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019, avente ad oggetto Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- 16) La Delibera n. 494 del 5 giugno 2019, avente ad oggetto Linee Guida n. 15 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici";
- 17) la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, di approvazione del *Piano Nazionale Anticorruzione* 2019;
- 18) la Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 (modificata con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021), contenente Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
- 19) gli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza, approvati dal Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022;
- 20) Il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;



- 21) La Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- 22) Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

La Legge n. 190/2012 resta in ogni caso il caposaldo dell'anticorruzione e, in primo luogo, ha ampliato il novero dei reati presupposto mediante l'inserimento, al comma 4 dell'art. 25, del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater c.p. e, all'art. 25-ter lett. s-bis, il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. comma 3.

La regolamentazione in materia di Anticorruzione si è indirizzata in prima battuta verso le PP.AA. – e *in secundis* sulle società a controllo pubblico – intese in senso canonico, ponendo in capo alle medesime la necessità di istituire un complesso sistema preventivo della corruzione basato su una pianificazione di portata triennale accompagnato da varie garanzie a presidio della sua effettività e con l'art. 1, commi 60 e 61, della l. 190/12, attuato dall'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, rivolge le disposizioni in materia di anticorruzione e relativi decreti attuativi anche verso i "soggetti di diritto privato" sottoposti al controllo delle regioni e degli enti pubblici locali.

In particolare, a completo chiarimento dell'ambito di applicazione, l'ANAC con la Determinazione n. 11340 del 8.11.2017 ha approvato le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Il documento fa riferimento al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n. 114/2014, che attribuisce all'A.N.AC. le funzioni in materia di prevenzione della corruzione ivi incluse quelle relative alla predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione e dei suoi aggiornamenti. E in particolar modo all'art. 24-bis che modifica l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 sull'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, prevedendo che la disciplina si applichi "anche agli enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali, regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione" nonché, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea", agli "enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi". Il medesimo articolo prevede anche che "alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

L'ANAC evidenzia che dal quadro normativo emerge l'intenzione del legislatore di includere anche le società e gli enti di diritto privato controllati e gli enti pubblici economici fra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ulteriormente rafforzata proprio dai recenti interventi normativi che, sono chiaramente indirizzati agli enti e alle società in questione. La ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Il documento muove dal presupposto fondamentale, infatti, che le amministrazioni controllanti debbano assicurare l'adozione del modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231/2001



da parte delle società controllate. Com'è noto l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Il documento che fornisce informazioni utili e schematiche, si conclude con la definizione dei contenuti minimi delle misure di prevenzione per le società partecipate:

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- Sistema di controlli;
- Codice di comportamento;
- Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- Formazione:
- Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- Rotazione o misure alternative;
- Monitoraggio.

E' previsto quindi che le società, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure introdotte ai sensi del d.lgs. 231/2001, individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Quest'ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema predisposto da ANAC.

1.4 Relazione fra Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOGC) e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e (PTPCT)

La trasparenza è ritenuta la principale misura anticorruzione e, in particolare, in materia di accesso civico. Il Decreto Madia ha confermato l'impostazione dell'art. 5 del Decreto Trasparenza di garantire a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di poter accedere ai documenti della PA, fatto salvo il rispetto di alcuni limiti, introdotti nel Decreto Trasparenza e previsti all'articolo 5 bis, a tutela di interessi pubblici o privati di particolare rilevanza. In altri termini, così come chiaramente posto in evidenza dalla Relazione illustrativa, la disciplina dell'accesso civico dettata dal Decreto Trasparenza si differenzia dalla legge 241/90 in materia di accesso ai documenti informativi, perché, nella prima ipotesi, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto, e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, così come invece stabilito per l'accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente ed ai controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il suindicato termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e



Trasparenza (RPCT) che deve decidere nel termine di 20 giorni. Avverso la decisione dell'organizzazione o in caso di richiesta di riesame avverso la decisione del RPC, il richiedente può proporre ricorso al TAR.

Il Decreto Madia specifica, inoltre, la disciplina relativa agli obblighi di pubblicazione e prevede:

- obblighi di pubblicazione in capo a ciascuna PA, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale:
 - 1) dei dati sui propri pagamenti, con particolare riferimento: a) alla tipologia di spesa sostenuta;
 - b) all'ambito temporale di riferimento; c) ai beneficiari (art. 4 bis Decreto Trasparenza),
 - 2) del Piano triennale di prevenzione della corruzione, con l'indicazione dei responsabili per la trasmissione e la pubblicazione dei Documenti (art. 10 Decreto Trasparenza);
 - 3) delle misure integrative della corruzione ex art. 1. Comma 2 bis della Legge Severino (art. 12 Decreto Trasparenza);
- la possibilità di assolvere agli obblighi di pubblicazione delle banche dati mediante "rinvio", attraverso l'indicazione sul sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati (art. 9 bis Decreto Trasparenza);
- l'obbligo di indicare, sia in modo aggregato che analitico, negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti, gli obiettivi di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale; il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale (art. 14 Decreto Trasparenza).

SI.GE.RI.CO. ha recepito tali obblighi attraverso l'adeguamento del proprio sito istituzionale e attraverso la pubblicazione degli adempimenti oggettivi di riferimento.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è redatto sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di ANAC del novembre 2017, in relazione alle quali, entro il 31 gennaio di ogni anno il Dirigente Responsabile per la prevenzione della corruzione comunicato all'autorità di controllo aggiorna il Piano sulla base della relazione annuale sulle misure precedentemente adottate e pianifica la formazione ai dipendenti in materia di anticorruzione. Il PTPCT 2023-2025 è stato approvato nel CdA societario il 25 gennaio 2023.

1.5 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

SI.GE.RI.CO. ha nominato quale RPCT il Direttore Generale, il quale è soggetto alle seguenti responsabilità:

- la predisposizione del Piano triennale;
- la definizione di procedure per la selezione del personale e per la formazione dei dipendenti.

Il mancato rispetto dei punti di cui sopra costituisce elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

1.6 Termini e definizioni

Organizzazione: SI.GE.RI.CO. Spa.

Aree sensibili a rischio: Aree dell'organizzazione le cui attività possono presentare il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Codice Etico: Insieme dei principi dell'organizzazione in materia di etica del business.

Parti interessate: Soggetti pubblici o privati che presentano un interesse al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di SI.GE.RI.CO. Spa.



Linee Guida: Documenti emessi da associazioni di categoria o enti pubblici autorevoli in materia di 231/01 e linee guida emesse da ANAC in materia di anticorruzione.

Modello di Organizzazione Gestione e controllo: Insieme di regole, procedure e principi che SI.GE.RI.CO. S.p.A. ha definito al fine di prevenire i reati di cui al D. lgs 231/01.

Organi Sociali: organi che compongono la società SI.GE.RI.CO. S.p.A. come da Statuto ed Atto Costitutivo in vigore.

OdV: Organismo di Vigilanza inteso come funzione preposta al controllo dell'applicazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo adottato da SI.GE.RI.CO. Spa.

PTPC: Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Esponenti aziendali: Dipendenti a qualsiasi livello, interinali, stagisti, tirocinanti, inseriti nell'organizzazione SI.GE.RI.CO. Spa.

Decreto: Si intende il Decreto Legislativo 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

1.7 I reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della società – i cosiddetti "reati presupposto" - sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore nel d.lgs. n. 231/2001¹, e quindi:

- 1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24).
- 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dal D.Lgs. n. 7/2016, dal D.Lgs. n. 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019].
- 3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015].
- 4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dal D.L.g.s. n. 75/2020].
- 5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, modificato dalla L. n. 99/2009 e dal D.L.gs. 125/2016].
- 6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, modificato dalla L. n. 206/2023].
- 7. Reati societari (art. 25-ter) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023].
- 8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003].
- 9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].

-

¹ Come aggiornato e coordinato con le modifiche apportate, da ultimo:

[•] dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103;

[•] dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, recante Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137;

dalla L. 27 dicembre 2023, n. 206, recante Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.



- 10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003, modificato dalla L. n. 199/2016].
- 11. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005, modificato dal D.Lgs. n. 107/2018].
- 12. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007].
- 13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.L. n. 105/2023].
- 14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1) [articolo aggiunto dal D.L.gs. n. 184/2021, modificato dal D.L. n. 105/2023].
- 15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].
- 16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].
- 17. Reati ambientali (art. 25-undecies) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e dal D.Lgs. n. 21/2018].
- 18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge n. 161/2017].
- 19. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies) [articolo aggiunto dalla legge 2011.2017 n. 167, modificato dal D.lgs. n. 21/2018].
- 20. Frode in competizione sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies) [articolo aggiunto dalla legge n. 39/2019].
- 21. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) [articolo aggiunto dal D.L. n. 124/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dal D.Lgs. n. 156/2022].
- 22. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020].
- 23. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022, modificato dalla L. n. 6/2024].
- 24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies) [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022].

1.8 Soggetti responsabili nel commettere i reati

I reati di cui sopra possono essere commessi:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (i c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali", di cui all'art. 5, co. 1, lett. a) del Decreto);
- da "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti" in posizione apicale (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione, di cui all'art. 5, co. 1, lett. b) del Decreto).

Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto legislativo 231/2001 (e rafforzato dall'entrata in vigore del T.U. n. 81/2008) è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto (per i dettagli si rimanda al paragrafo successivo).



Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'art. 6 del Decreto in questione contempla l'esonero della società da responsabilità se l'organizzazione dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei già menzionati reati.

Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reato tra quelli specificamente previsti dal Decreto legislativo 231/2001.

In tale frangente SI.GE.RI.CO. ha provveduto a effettuare un'analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001 (attività di *risk assessment* e di *risk management*), al fine di elaborare un modello organizzativo coerente con la specifica attività della Società, conformemente a quanto previsto dal citato Decreto.

Si rileva comunque che i modelli organizzativi previsti dal Decreto legislativo 231/2001 non costituiscono un *quid novi*, poiché l'attività svolta da SI.GE.RI.CO. è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema certificato ISO 9001 particolarmente rigoroso e verificato periodicamente da enti terzi e indipendenti.

1.9 Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01

In base all'art. 9 del citato decreto le tipologie di sanzioni previste per gli illeciti amministrativi sono:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti previsti dal Decreto, sono determinate attraverso un sistema basato sulla definizione di "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, il cui importo può variare da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 1.500.

Il numero di quote è stabilito dal Giudice in considerazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'organizzazione nonché in funzione delle azioni esercitate dall'organizzazione stessa per ridurre o eliminare gli effetti dell'illecito.

Oltre al sistema di sanzioni pecuniarie sopra esposto il Decreto prevede sempre che sia disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche attraverso beni o utilità di valore equivalente, oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di sanzione interdittiva.

L'accertamento in sede penale della responsabilità societaria avviene attraverso:

- La verifica concreta del reato presupposto della responsabilità della società;
- La verifica del reale vantaggio della società in merito al concreto interesse derivato dalla commissione del reato;
- L'idoneità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'organizzazione.

Il Giudice, in sede penale procederà ad escludere la responsabilità societaria qualora il reato non sia stato commesso oppure non vi siano prove sufficienti a carico dell'organizzazione, o viceversa provvederà a emettere una sentenza di condanna con applicazione della sanzione pecuniaria e/o interdittiva.

Le sanzioni di tipo interdittivo hanno ad oggetto:



- L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Il divieto di contrarre con la P.A;
- La sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenza o concessione funzionale alla commissione dell'illecito;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Decreto prevede l'applicazione di sanzioni interdettivi solo se ricorre almeno una delle sottoelencate condizioni:

- il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale;
- il reato è stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza ma in condizione di gravi carenze organizzative.

Rientra in quest'ultima ipotesi la definizione di strumenti di controllo, ad esempio di carattere amministrativo o relativo ad accessi informatici, non sistematicamente posti in essere o facilmente eludibili.

Le sanzioni interdittive sono adottate in via cautelativa dal Giudice, in pendenza di processo nelle ipotesi in cui sussistano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concretamente possibile la commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede.

Qualora il Giudice penale possa ritenere necessaria la prosecuzione dell'attività, lo stesso può nominare un Commissario Giudiziale con il compito di dirigere la prosecuzione dell'attività e di rendere costantemente conto della gestione al Giudice nominato.

In caso di reiterazione di reati particolarmente gravi o in ipotesi di eccezionale gravità, il Giudice può disporre le misure interdittive in via definitiva.

Al termine della fase processuale, il Giudice di merito emette una sentenza, la quale può sia condannare sia assolvere l'organizzazione stessa secondo i medesimi principi del procedimento penale applicabili alle persone fisiche.

1.10 L'efficacia esimente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello organizzativo di gestione e controllo richiama regole e principi, contenuti nel MOG sotto forma di procedure e istruzioni, finalizzate concretamente a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01. La valutazione dell'efficacia del Modello stesso viene svolta *ex ante*, ovvero attraverso una collocazione ideale del Giudice al momento della commissione dei fatti delittuosi e costituisce espressione della volontà del Giudice stesso.

In particolare, il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa della società.

In particolare, l'art. 6, co. 1 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri che:

- l'Organo dirigente della società, prima che venisse commesso il fatto, ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;



- è stato affidato ad un Organismo aziendale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello di organizzazione e gestione;
- non è stata omessa o trascurata la vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le condizioni sopra elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità societaria possa essere esclusa.

1.11 La tutela della salute e della sicurezza

La gestione della tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro è effettuata da SI.GE.RI.CO. con l'obiettivo di garantire:

- una corretta identificazione e valutazione dei rischi (su base periodica) ai quali le diverse categorie di lavoratori della società sono esposti;
- la definizione e attuazione di misure di prevenzione e protezione adeguate rispetto ai rischi al fine di eliminarli o ridurli in maniera sostanziale;
- la limitazione al minimo dei lavoratori esposti ai rischi rilevanti (qualora rilevati);
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva ed individuale;
- la gestione delle emergenze;
- la formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori;
- la sorveglianza sanitaria;
- la manutenzione degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti o del RSPP.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e gli adempimenti previsti dal T.U. n. 81/08 e ss.mm.ii. sono costantemente aggiornati e conformi alle disposizioni di legge.

- Il Datore di lavoro provvede a sua volta a verificare lo stato di applicazione della norma in materia di sicurezza anche attraverso le riunioni di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/08 a cui partecipano:
- a) il Datore di Lavoro o un suo rappresentante;
- b) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- c) il Medico Competente;
- d) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Nel corso della riunione il Datore di Lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Della riunione viene redatto un verbale, conservato a cura del RSPP, che è a disposizione dei partecipanti per la consultazione.



Il secondo livello di monitoraggio è svolto dall'Organismo di Vigilanza, al quale è assegnato il compito di verificare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato.

1.12 Adempimenti in materia ambientale

SI.GE.RI.CO. gestisce i propri impatti ambientali, seppure limitati alle ordinarie attività d'ufficio, nel rispetto della normativa ambientale. In particolare, la produzione e gestione dei rifiuti rappresenta l'unica possibile fonte di impatto, limitatamente ai rifiuti speciali pericolosi (ad es. i toner per la stampa). Tali rifiuti vengono smaltiti dalla ditta aggiudicataria della gara per i servizi di pulizia degli immobili e da quella aggiudicataria del servizio di noleggio e fornitura stampanti.

L'O.d.V. verifica, in sede di audit periodico, anche il rispetto degli adempimenti in materia ambientale.



2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – in breve MOG - si può definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione della commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Il Modello ha lo scopo di:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazione di rischio.

SI.GE.RI.CO., sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di adottare un sistema di controllo della liceità e della correttezza nella conduzione delle attività aziendali, ha rafforzato la sua cultura di governance individuando i processi e le aree a maggior rischio e favorendo l'acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza da parte di dipendenti e collaboratori rispetto ai propri ambiti di azione, anche attraverso il costante adeguamento e aggiornamento dei presidi posti in essere al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato individuate dal Legislatore.

In linea con quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, l'Azienda ha esteso il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo già adottato in riferimento ai reati contro la PA previsti dal D.Lgs. 231/2001, ai reati considerati nella L. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il Modello Organizzativo di SI.GE.RI.CO., elaborato anche sulla base delle best practice oggi esistenti in Italia e con particolare riferimento alle Linee guida approvate da Confindustria nel 2008 e aggiornate nel 2021, si completa e si integra con i seguenti documenti allegati:

- la Risk analysis sulle aree a rischio;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;
- il <u>Sistema di Controllo Interno</u>, ossia l'insieme degli strumenti volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali anche attraverso adeguati strumenti operativi, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi. Il Sistema di Controllo Interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti da modalità operative codificate e da comportamenti adottati dai vertici fino alla base dell'organizzazione, *in primis* il sistema di *audit* interno e di revisione contabile, svolti dal revisore legale dei conti e dal Collegio Sindacale).



• <u>procedure e istruzioni</u>, le quali introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati *ex* Decreto legislativo 231/2001. Si sostanziano in una declinazione operativa di quanto espresso dai principi del Codice Etico.

SI.GE.RI.CO. è una struttura certificata secondo standard internazionale ISO 9001, pertanto il complesso di regole adottate sotto forma di procedure o istruzioni si inserisce nell'ambito della certificazione del sistema qualità dell'organizzazione.

Tali strumenti prevedono schemi di controllo interno che sono stati elaborati per tutti i processi operativi a rischio e per i processi strumentali. Tali schemi dovranno presentare un'analoga struttura (metodo codificato per elaborare le procedure), che si sostanzia in un complesso di regole volte ad individuare le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlati rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di organizzazione.

Gli schemi di controllo interno sono stati elaborati alla luce di tre regole cardine e precisamente:

- 1. la separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi;
- 2. l'oggettività delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad es. mediante apposite evidenze documentali e regolamenti specifici per i documenti di acquisto o mediante l'adozione di criteri di visibilità pubblica nella scelta dei fornitori), per consentire l'individuazione di precisi "poli" di responsabilità e la motivazione delle scelte stesse identificando il Responsabile del Procedimento;
- 3. l'oggettivazione dei processi decisionali, nel senso di prevedere che, nell'assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento a criteri precostituiti, quali ad esempio l'assegnazione di benefit ai dipendenti o scelte analoghe.

A fronte della violazione delle regole interne previste per la prevenzione dei reati è previsto un sistema sanzionatorio, in linea con le indicazioni contenute nei CCNL applicabili a SI.GE.RI.CO. Spa.

Il Modello Organizzativo, peraltro, si completa con l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, che, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo stesso curandone altresì il costante aggiornamento. Tale profilo è ulteriore condizione per l'applicazione dell'esimente prevista dalla norma.

Il Modello Organizzativo si affianca al Codice etico, in cui sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione delle attività dell'organizzazione.



3. ANALISI E DETERMINAZIONE DEI RISCHI

La prima fase, ossia quella dell'analisi o identificazione dei rischi, si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

- l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, i sub-processi e le attività della società;
- la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk* management, analizzata nel paragrafo seguente.

Lo svolgimento di quest'attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dalla società.

Si è proceduto così alla definizione di specifiche matrici di analisi del rischio, in cui sono riportate per ciascun processo i rischi di reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati.

Completata questa prima attività di identificazione, si è proceduto alla fase successiva ossia la valutazione dei rischi.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare attentamente e da presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio.

L'analisi dei rischi è stata eseguita tramite una valutazione qualitativa del grado di esposizione ai rischi per i diversi processi aziendali, prendendo in considerazione i fattori abilitanti, ovvero i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti illeciti, e analizzando i seguenti indicatori di rischio:

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla Società: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- presenza di un adeguato sistema organizzativo (organigramma/deleghe/procure/mansionari): l'assenza di adeguati strumenti organizzativi atti a disciplinare le mansioni, le responsabilità e le autorità interne all'organizzazione determina un maggior rischio;
- presenza di procedure interne atte a regolamentare la gestione dei processi sensibili: la mancata formalizzazione delle modalità di gestione dei processi sensibili determina un maggior grado di discrezionalità circa le modalità di operare dei singoli e un conseguente aumento del rischio;
- manifestazione di comportamenti illeciti in passato nell'attività esaminata: se l'attività è già stata oggetto di eventi illeciti in passato nella Società il rischio aumenta poiché quell'attività ha delle caratteristiche che rendono maggiormente attuabili tali comportamenti;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del Responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio delle misure di prevenzione: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione dei fenomeni corruttivi;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione delle misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti illeciti.



Per stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti delittuosi ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze - impatto - che i comportamenti illeciti potrebbero produrre.

Il prodotto dei due valori di impatto - min 1, max 5 - e probabilità - min 1, max 5 - all'interno della matrice dei rischi ha fornito l'indicazione del valore del **Rischio Preliminare**, che può risultare quindi, a seconda del punteggio ottenuto:

- remoto;
- basso;
- medio-basso;
- medio;
- medio-alto;
- alto;
- grave.

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati in precedenza. Una volta strutturato il metodo di pesatura per la valutazione degli aspetti d'Impatto e Probabilità di un dato rischio, è stata effettuata un'analisi quantitativa di un altro aspetto strategico, quello relativo ai controlli aziendali attualmente esistenti. La Società, infatti, tramite queste valutazioni ha definito il livello di rischio di corruzione cosiddetto residuale, poiché l'esposizione al rischio è valutata considerando il livello di affidabilità delle misure di controllo già introdotte dalla Società. Ciò ha determinato l'esigenza di tener conto dei controlli anticorruzione già vigenti che, in senso lato, comprendono tutti gli strumenti, le azioni ed i presidi che possono contribuire a ridurre la probabilità di accadimento del rischio oppure a contenerne l'impatto.

A tal proposito, in maniera speculare a quanto fatto per la pesatura della Probabilità, si sono individuati alcuni parametri giudicati indicativi per analizzare i controlli:

- Presenza di Procedure o Istruzioni di lavoro del processo e grado di adeguatezza rispetto al controllo (min 0, max 1);
- Controllo previsto che viene ad essere registrato su documenti aziendali e tracciabile nel tempo (min 0, max 2);
- Responsabile individuato nella documentazione aziendale (Organigramma, Mansionario) e/o presenza di deleghe o procure speciali (min 0, max 2);
- Controlli documentati in audit specifici su processo e puntale sul tipo di controllo (min 0, max 3).

Il grado di rischio residuale è stato considerato pari a zero, e quindi assente, in quei casi in cui il punteggio assegnato ai presidi organizzativi è risultato superiore al grado di esposizione di rischio, o rischio preliminare.

In altri termini, la combinazione tra probabilità, impatto e valutazione dei presidi esistenti ha permesso di definire il livello di esposizione al rischio per ciascuna attività del processo e di definire, conseguentemente, una graduatoria delle attività in funzione del livello di esposizione al rischio di corruzione di ciascuna. Tale graduatoria è stata utilizzata per definire le priorità e l'urgenza delle misure di trattamento.

Infine, il livello di rischio residuale è stato confrontato con la soglia di rischio accettabile e, in quei casi in cui l'esposizione al rischio è risultata superiore rispetto alla soglia di accettabilità, sono state definite delle nuove misure di mitigazione del rischio, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento rischioso, ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato che è stato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne



l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi che è stato concepito da SI.GE.RI.CO. quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione comprende una pluralità di elementi che per esigenze di schematizzazione possono essere distinti tra:

- le misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- le misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

Alcune delle misure a carattere generale sono descritte nelle pagine che seguono. Le misure specifiche costituiscono l'oggetto della Parte Speciale del presente Modello.



4. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

4.1 Premessa

Le misure di carattere generale (trasversali) comprendono le azioni di prevenzione del rischio che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) l'informatizzazione dei processi;
- b) il monitoraggio sul rispetto dei termini delle misure previste dal Modello;
- c) il sistema dei controlli;
- d) il codice etico e di comportamento;
- e) le misure per procedimenti penali in corso o conclusi (rotazione straordinaria, trasferimento di ufficio, sospensione dal servizio, incompatibilità di incarichi, ecc.);
- f) le misure per la gestione dei conflitti di interesse;
- g) le misure per la trasparenza;
- h) il sistema disciplinare;
- i) il whistleblowing;
- j) la nomina dei referenti per la prevenzione;
- k) la formazione e la comunicazione;
- l) la rotazione ordinaria del personale;
- m) la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- n) la verifica su eventuali incarichi assegnati a dipendenti pubblici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- o) la disciplina dello svolgimento di incarichi extra-istituzionali.

4.2 Codice Etico e Codice di comportamento

Tra le misure di carattere generale adottate da SI.GE.RI.CO. per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento, che costituisce parte integrante del Modello 231 adottato dalla Società.

Il Codice Etico e di Comportamento è stato revisionato nel corso del 2019 per recepire i principi e le regole del D.P.R. 62/2013, con approvazione da parte del Consiglio di amministrazione e consegna ai dipendenti della Società della versione aggiornata.

I principi e le regole di condotta contenute nel codice etico devono essere considerati parte integrante del MOG poiché arricchiscono il sistema di controllo preventivo creato da SI.GE.RI.CO. per ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione.

Al fine di prevenire tali reati è fatto obbligo per tutti i soggetti che a diverso titolo operano presso SI.GE.RI.CO. di:

- rispettare i principi-guida e le regole previste nel codice etico di SI.GE.RI.CO.;
- astenersi da condotte che possano determinare una violazione, anche soltanto parziale, dei principi e delle regole incluse nel codice medesimo;
- astenersi dal realizzare qualsiasi comportamento che possa determinare il configurarsi di uno dei reati previsti dal Titolo II Capo I del Codice penale o che possa creare un malfunzionamento di SI.GE.RI.CO.;



• collaborare attivamente con l'RPCT per favorire l'attuazione delle misure previste dal Modello.

Nel corso del 2024 il Codice sarà aggiornato a seguito delle modifiche che il DPR 13 giugno 2023, n. 81 ha apportato al Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, recante il Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

4.3 Sistema disciplinare

Il sistema disciplinare, vale a dire l'insieme delle sanzioni previste per la violazione delle norme contenute nel Modello, è considerato nella prassi aziendale uno strumento che può contribuire a favorire l'attuazione del MOG stesso. Per tale motivo SI.GE.RI.CO. ha ritenuto opportuno inserire il sistema disciplinare tra le misure di carattere generale per la prevenzione della corruzione.

Il rispetto delle disposizioni previste dal presente Modello rientra tra i doveri di chi opera per conto della società.

Ne consegue che una sua violazione può integrare dei comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. La violazione delle disposizioni contenute nel MO<g, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Codice etico può essere fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. La violazione dei suddetti documenti può dar luogo, inoltre, anche al configurarsi di responsabilità penale e civile dei dipendenti e dei dirigenti.

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio di SI.GE.RI.CO. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dal contratto collettivo nazionale relativo.

Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole interne della società sono, in ordine crescente di gravità:

a) conservative del rapporto di lavoro:

- rimprovero inflitto verbalmente;
- rimprovero inflitto per iscritto;
- multa di importo variabile fino ad un massimo di ore dalla retribuzione pari a quanto previsto dal CCNL;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo temporaneo definito in coerenza con il CCNL vigente;

b) risolutive del rapporto di lavoro:

- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore;
- mansioni del lavoratore;
- entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- prevedibilità delle conseguenze;
- circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Per quanto riguarda il personale di SI.GE.RI.CO. si prevede che:

a) incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di



dare comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "lieve trasgressione dei regolamenti aziendali";

- b) incorre nel provvedimento della multa il dipendente che violi più volte le procedure interne o che ripeta, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOGC, sempre che tali azioni danno luogo a una "lieve trasgressione dei regolamenti aziendali";
- c) incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione il dipendente che, nel violare le misure previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOGC stesso, arrechi danno alla Società o lo esponga a una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda o per la sua reputazione. In questi casi dovrà ravvisarsi in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità delle risorse di SI.GE.RI.CO. o il compimento di atti contrari ai suoi interessi derivanti da una "grave trasgressione dei regolamenti aziendali";
- d) incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato descritto nel par. 3, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "azioni che costituiscono delitto a termine di legge".

La recidiva costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

Per quanto riguarda le misure a carico di soggetti terzi (collaboratori a vario titolo) la violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali che può comportare, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

A tal proposito nei singoli contratti stipulati di volta in volta con i Terzi sono state istituite clausole *ad hoc* per disciplinare le conseguenze derivanti dalla violazione delle procedure interne, che andranno ad integrare le clausole previste dal Modello 231. In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento dei danni cagionati alla Società in conseguenza della violazione delle misure previste dal Modello e dal Codice Etico.

Nei casi di violazione di quanto previsto dal presente MOGC, il potere disciplinare è esercitato secondo le procedure e le modalità previste dalle norme di legge e delle regole definite dalla società.

Ogni violazione del Modello e delle misure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commesse, deve essere immediatamente comunicata dall'Organismo di Vigilanza, per iscritto, al RPCT. Il dovere di segnalare la violazione del Modello grava su tutti i destinatari del medesimo.

4.4 La procedura di whistleblowing

Il *whistleblowing* costituisce un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati di cui SI.GE.RI.CO. intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. Il *whistleblowing* è adottato per favorire la segnalazione di illeciti ed irregolarità da parte del personale di SI.GE.RI.CO. e di persone ed organizzazioni esterne.

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, è stata introdotta la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Ciò comporta l'obbligo di adozione per le aziende private con più di 50 dipendenti, di un sistema di gestione delle segnalazioni (c.d. *whistleblowing*) e per quelle che ne già hanno già adottato uno ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la gestione di due canali distinti di comunicazione.

La protezione richiesta dal Decreto legislativo, oltre ad essere, ora, ulteriormente rafforzata, è anche estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in



questione un importante presidio per la legalità, per la concorrenza e per garantire il buon andamento e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

La disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare e prevenire la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge; infatti, chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche

Il citato Decreto mira altresì a garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni.

In osservanza a quanto stabilito dalla normativa, tramite delibera, l'organo di indirizzo della Società ha istituito un canale interno per la gestione delle segnalazioni predisponendo apposite modalità e procedure per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di whistleblowing.

Il canale interno è un organo di composizione collegiale formato da componenti interni - il Direttore Generale, che riveste ruolo di Presidente - e membri esterni, che assicurano comunque indipendenza e imparzialità nella gestione delle segnalazioni, in assenza di conflitti di interesse, ed individuati in base alla sussistenza di competenze e professionalità adeguate ad esaminare e riscontrare le segnalazioni ricevute.

La Società ha approvato ed adottato uno specifico Regolamento inerente il funzionamento del canale osservando tutti gli obblighi sanciti dal Regolamento UE 679/2016 ed introducendo specifiche misure tecniche ed organizzative, oltre che predisponendo i relativi adempimenti anche documentali.

Al canale è affidato il compito di mettere a disposizione di tutti i destinatari la procedura per la gestione della segnalazione oltre che di verificare, in relazione ai mutamenti della struttura aziendale e a quelli normativi, l'effettiva idoneità delle Procedure adottate, formulare proposte di aggiornamento e/o modifica della procedura, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative.

Sul fronte operativo il canale ha il compito di valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per la loro ammissibilità e poter accordare al segnalante le tutele previste, mantenendo con esso le interlocuzioni necessarie, e dando diligente seguito alle segnalazioni ricevute, rispettando i termini previsti dalla normativa anche per i riscontri al segnalante, osservando le procedure adottate dal soggetto incaricante.

È stato messo a disposizione degli interessati una piattaforma dotata di dashboard sul sito web della Società nella sezione "società trasparente".

La piattaforma raccoglierà tutte le informazioni necessarie (quali tipo di segnalazione, stato, categoria, azienda a cui si riferisce la segnalazione, informazioni relative al fatto, documenti o prove, tipologia di persona segnalante, ecc.) e trasmetterà al segnalante l'avviso di ricevimento.

A seguito dell'eventuale segnalazione i membri che compongono il canale ne valuteranno l'ammissibilità della segnalazione e nel caso avvieranno un'istruttoria per acquisire ulteriori documenti sui fatti segnalati.

Compito del canale è quello di assicurare una efficiente e tempestiva gestione di tutte le segnalazioni ricevute.

Come previsto dall'art. 54-bis, co. 3 del D.Lgs. 165/2001, la società s'impegna ad agire affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. Come previsto dall'articolo sopra citato, Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata,



ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Il Comitato dovrà prendere in esame anche eventuali segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari. L'RCPT, ricevuta la comunicazione e compiuti gli accertamenti necessari per valutare la fondatezza dei fatti denunziati, dovrà, laddove tali accertamenti dimostrino un possibile compimento di illeciti, svolgere tempestivamente le investigazioni necessarie per poter stabilire se il fatto denunziato si è ragionevolmente verificato.

Come previsto dall'art. 54-bis, co. 9 del D.Lgs. 165/2001, Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

4.5 L'approccio di SI.GE.RI.CO. al D.Lgs. n. 231/2001: la formazione e l'informazione

Il contenuto del D.Lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, inclusa la normativa anticorruzione, costituisce oggetto di formazione per tutti i nuovi assunti; in fase di modifiche e aggiornamenti al Modello esistente la formazione è pianificata e svolta a tutti i livelli dell'organizzazione.

Tutte le procedure, le regole di comportamento e le istruzioni relative ai controlli sono state integrate con il sistema di gestione per la qualità, e seguono le regole di distribuzione della documentazione già definite e condivise. In particolare, vige il sistema della pubblicazione della documentazione su alcune cartelle condivise.

Attraverso la pianificazione di riunioni informative, corsi di formazione e seminari sono resi consapevoli tutti i dipendenti sia dei contenuti del Modello, che dei rischi specifici legati alla loro attività. L'evidenza dello svolgimento delle attività formative specifiche si evince dalle schede personali dei dipendenti.

Nel caso di impiego di lavoratori interinali, stagisti e tirocinanti, il Responsabile dell'Ufficio di riferimento illustra le regole specifiche relative all'applicazione del Modello documentando nei verbali di riunione tale tipo di attività.

È comunque portato a conoscenza di tutti i portatori di interesse il Codice Etico, attraverso diversi strumenti di comunicazione esterna, fra cui il sito aziendale https://sigericospa.it e l'affissione presso i locali di accesso al pubblico.



5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Obblighi dell'Organismo di Vigilanza

SI.GE.RI.CO. S.p.A. si impegna a rispettare e a far rispettare le norme di legge e in particolare il D.Lgs. 231/01 attraverso l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, al quale demandare i compiti di vigilanza e monitoraggio in materia di attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico di comportamento.

L'Organismo di Vigilanza, in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/01, vigila sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne propone l'aggiornamento all'Organo Amministrativo.

Relativamente alla vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del Modello, l'OdV svolge i seguenti compiti:

- accerta che siano identificati, mappati e monitorati i rischi di commissione dei reati rilevanti ai sensi D.Lgs. n. 231/01, sollecitandone un costante aggiornamento;
- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'adeguatezza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti proponendo miglioramenti e/o azioni correttive in caso di loro carenza, inadeguatezza ovvero di modifica dell'organizzazione interna e/o delle attività aziendali;
- verifica l'idoneità delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del modello.

Relativamente alla funzione di vigilanza sull'osservanza del Modello, l'OdV svolge i seguenti compiti:

- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva attraverso *audit* l'osservanza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- verifica l'efficacia delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del modello;
- promuovo iniziative formative differenziate al fine di fornire agli organi di vertice e al personale dipendente, la sensibilizzazione e le conoscenze relative:
 - alla normativa e alla sua evoluzione in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici ex D.Lgs. n. 231/01;
 - al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al Codice Etico adottati dalla Società;
 - ai protocolli di prevenzione applicati.
- promuove e monitora le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Modello e Codice Etico presso tutti i soggetti destinatari tenuti al rispetto delle relative prescrizioni;
- relaziona periodicamente all'Organo Amministrativo e comunica tempestivamente le violazioni del Modello e del Codice Etico agli Organi competenti;
- definisce i contenuti dei flussi informativi destinati agli Organi di Controllo e quelli che devono pervenirgli dal RSPP e dagli altri soggetti individuati dall'Organismo stesso;
- opera in stretto coordinamento con il RPCT come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione.
- attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Società trasparente" del sito societario, nei termini indicati dall'ANAC.

Il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello è svolto dall'OdV attraverso l'attivazione e l'esecuzione di periodiche attività ispettive. A tal fine, l'Organismo può:





- procedere all'audizione di ogni soggetto in grado di fornire indicazioni o informazioni utili circa l'oggetto della propria attività di vigilanza e controllo;
- accedere liberamente presso tutte le funzioni, agli archivi e ai documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione;
- richiedere agli organi di gestione/supervisione strategica/controllo della Società ogni informazione utile allo svolgimento dei propri compiti.
- richiedere l'intervento di professionisti esterni per lo svolgimento di attività di *audit* e formative per materie specifiche e/o situazioni di particolare complessità.

L'OdV promuove l'aggiornamento del Modello nel caso di:

- evoluzione della disciplina in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici ex D.Lgs. n. 231/01;
- modifiche dell'organizzazione interna e/o dell'attività aziendale;
- riscontro di significative carenze/violazioni del Modello.

L'OdV procede a formulare osservazioni richiedendo l'adeguamento del Modello all'Organo. Ai fini di quanto sopra l'OdV predispone un sistema di comunicazione interna per:

- agevolare la segnalazione ad accadimento nei suoi confronti, a fronte di situazioni non conformi al Modello ed al Codice Etico e di ogni notizia rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01, ivi compresi gli illeciti previsti dalla normativa sul *whistleblowing*;
- ottenere tempestivamente dagli organi, dai servizi, dagli uffici e dal personale della Società le informazioni, i dati e i documenti che costituiscono i c.d. flussi informativi del Modello Organizzativo e di Gestione.

L'OdV riferisce periodicamente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale circa le attività di verifica e di controllo compiute, formulando le conseguenti richieste/proposte di coerenti azioni correttive.

L'OdV si avvale delle strutture aziendali e del personale della Società per svolgere la propria attività.

L'OdV fornisce le direttive per lo svolgimento degli incarichi da esso assegnati i cui risultati vengono a questo direttamente riportati.

L'Organo Amministrativo valuta, preventivamente all'insediamento dell'Organismo di Vigilanza, la sussistenza dei requisiti soggettivi di professionalità, autonomia e indipendenza.

Il componente monocratico dell'OdV possiede capacità adeguate allo svolgimento dei propri compiti. Sono rilevanti, al riguardo, le competenze e le esperienze ispettive o di consulenza maturate sia in materia di Modelli organizzativi ex D.lgs. n. 231/01, sia nello svolgimento di attività analoghe.

L'Organismo di Vigilanza deve uniformarsi ai principi di indipendenza e piena autonomia dalla Società e dai vertici operativi, in particolare deve:

- non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- non essere stretto familiare di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;
- garantire continuità d'azione, ossia l'OdV svolge la propria funzione con adeguato impiego di tempo lungo tutto l'arco del suo mandato.



Onde garantire il principio di terzietà, l'Organismo è collocato in una posizione di effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia della Società, relazionando direttamente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale secondo quanto regolato nel presente documento.

5.2 Segnalazione degli illeciti

Il personale dipendente, compresi i dirigenti, i Sindaci e gli Amministratori della Società hanno l'obbligo di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni che riguardino la commissione o i tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01, ovvero la violazione o l'elusione del Modello Organizzativo e Gestionale e/o del Codice Etico, secondo quanto previsto in apposita procedura sulle segnalazioni elaborata dall'OdV, validata dal RPCT e approvata dall'Organo Amministrativo in conformità alla normativa sul *whistleblowing*. Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione è espressamente sanzionato nel Codice Sanzionatorio, parte integrante del Modello 231.

In caso di segnalazioni anonime, l'Organismo di Vigilanza procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti.

Le segnalazioni vengono esaminate in stretto coordinamento con l'RPCT salvo che quest'ultimo non sia parte in causa della segnalazione stessa.

L'OdV valuta e istruisce le segnalazioni ricevute, quando debitamente circostanziate e idonee astrattamente a configurare un interesse o un vantaggio per l'Ente dalla commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01, avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione; può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo al titolare del potere disciplinare di procedere alla valutazione di quanto accertato ai fini disciplinari e sanzionatori e/o agli opportuni interventi sul MOGC.

In conformità alla normativa sul *whistleblowing*, gli autori delle segnalazioni sono tutelati verso ogni ritorsione, discriminazione e penalizzazione, ed è loro assicurata la riservatezza sulla loro identità, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di chi sia accusato erroneamente e/o in mala fede.

Per facilitare le segnalazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono predisposti appositi canali di comunicazione con l'OdV, oltre alla sopra richiamata procedura. Il contatto con l'Organismo di Vigilanza può avvenire sia tramite *e-mail* indirizzata alla casella di posta elettronica appositamente aperta e riservata all'OdV, sia mediante la piattaforma *whistleblowing*.

I canali informativi sono resi pubblici dalla Società con mezzi idonei a garantirne la conoscenza tra i soggetti obbligati alle segnalazioni, e in generale ai destinatari che possano comunque effettuarle. L'OdV a sua volta procede con apposite sessioni informative per favorire la comprensione del sistema e della sua procedura.

Le segnalazioni sono conservate dall'Organismo di Vigilanza secondo le modalità regolate dall'art. 13 del presente Regolamento.

5.3 Pianificazione dei controlli

L'Organismo di Vigilanza predispone, con periodicità annuale, un Programma delle attività ispettive ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01. Il Piano delle attività di vigilanza, una volta predisposto dall'OdV, è presentato all'Organo Amministrativo.

L'OdV può altresì svolgere interventi sia d'urgenza, sia ulteriori, sia diversi rispetto a quelli programmati anche a seguito di segnalazioni pervenutegli secondo le modalità previste nel Regolamento e nel presente Modello o comunque laddove ritenuto opportuno.



L'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni competenti, definisce, all'interno del Piano di Vigilanza annuale, il programma dei corsi di formazione per tutti i soggetti da esso di volta in volta individuati, curando che questo sia pertinente ai ruoli e alle responsabilità dei destinatari. Le singole iniziative formative sono poi concordate con la Direzione della Società.

L'OdV può svolgere ulteriori interventi formativi rispetto a quelli programmati, qualora ciò sia ritenuto opportuno e/o necessario.

5.4 Conservazione della documentazione

L'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le attività svolte, le iniziative assunte, i provvedimenti adottati e le informazioni e le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

L'OdV redige verbali per dar conto delle attività svolte, che sono conservati unitamente alla documentazione raccolta.

I documenti sono archiviati con le modalità stabilite dall'OdV presso un luogo chiaramente identificato (fisico o informatico), il cui accesso è consentito all'Organismo stesso ovvero al personale dipendente espressamente autorizzato dall'Organismo di Vigilanza.

L'OdV garantisce l'integrità e la riservatezza dei documenti attestanti la propria attività a norma della normativa sulla *privacy* vigente *pro tempore*.

5.5 Nomina dell'OdV, revoca e cause di decadenza

L'Organo Amministrativo provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita determinazione.

L'OdV si compone di un unico componente (organo monocratico) individuato tra persone dotate di autonomia, indipendenza e professionalità, scelto e nominato dall'Organo Amministrativo che a tal fine è coadiuvato da un referente interno.

L'organo monocratico nominato deve espressamente accettare la nomina, dichiarando il possesso dei requisiti dell'indipendenza.

L'avvenuto conferimento dell'incarico è formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante l'illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell'OdV, nonché della sua collocazione nell'organigramma aziendale, delle finalità della sua istituzione e del suo indirizzo di posta elettronica.

Il componente monocratico dell'OdV resta in carica per un periodo tre anni dal conferimento dell'incarico, è rieleggibile e resta comunque in carica fino alla sua sostituzione per assicurare la continuità di azione dell'Organismo stesso.

Non possono essere eletti come componenti dell'OdV ovvero decadono dalla carica coloro i quali:

- sono interdetti, inabilitati o falliti;
- non posseggono/perdono i requisiti di professionalità, di autonomia e indipendenza ovvero non garantiscono la continuità d'azione del loro operato;
- sono andati incontro a misure cautelari di tipo interdittivo *ex* art. 9 del D. Lgs. 231/01 per illeciti commessi durante la loro carica, pur non essendo ancora stata pronunciata sentenza di condanna anche con provvedimento non definitivo, ovvero alle sanzioni previste dal medesimo articolo 9.

Ove il componente dell'OdV incorra in una delle cause di ineleggibilità/decadenza sopra indicate, ne dà tempestiva comunicazione all'Organo Amministrativo; questo ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti circa l'effettiva esistenza delle cause di decadenza, e sentito l'interessato, procede ad archiviare il procedimento oda sostituire l'Organismo stesso.



Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, l'OdV può essere revocato solo qualora sussista una giusta causa. Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- l'inosservanza degli obblighi di riservatezza e di rispetto della normativa sulla Privacy come previsti nel presente Regolamento;
- il grave inadempimento dei propri doveri.

La revoca dell'OdV compete esclusivamente all'Organo Amministrativo.

È facoltà dell'Organismo di Vigilanza rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, egli deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo della Società tramite Posta Elettronica Certificata, motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. La rinuncia avrà effetto dalla data di sostituzione del dimissionario.

5.6 Flussi informativi

- L'Organismo di Vigilanza è il destinatario di qualsiasi informazione e/o documentazione, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello. Più precisamente, l'OdV definisce i contenuti mediante cui il personale dipendente, i dirigenti, gli Amministratori, l'RSSP, oltre ad altri soggetti individuati, hanno l'obbligo di trasmettere a quest'ultimo flussi informativi. Tra le informazioni che vengono ricomprese nei flussi periodici rientrano, a titolo meramente esemplificativo:
- i provvedimenti e/o le notizie, provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/01 che coinvolgano la Società ovvero i suoi dipendenti o i componenti degli organi societari (amministrativi e di controllo);
- le richieste di assistenza legale e di apertura sinistri assicurativi inoltrate da amministratori, sindaci, dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- i rapporti ordinari periodici predisposti dai responsabili di funzioni aziendali individuate dall'OdV;
- le informazioni relative all'avvio di procedimenti disciplinari nonché, nel caso di fatti aventi rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, sul loro svolgimento e sulle eventuali sanzioni irrogate;
- le informazioni sull'andamento delle attività individuate come "sensibili" dal Modello, in termini di frequenza e rilevanza operativa;
- le modifiche organizzative/procedurali aventi impatto sul Modello di Organizzazione e Gestione;
- la segnalazione dell'insorgenza di ulteriori tipologie di rischi (es. a causa di mutamenti normativi).

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe di poteri e/o funzioni adottato dalla Società, e qualsiasi modificazione che vi venga apportata.

L'OdV, ove lo ritenga necessario, modifica e integra l'elenco dei flussi informativi. Determina con un'apposta procedura le modalità e le cadenze temporali con cui le informazioni e/o le documentazioni di cui al presente articolo gli devono essere recapitate, prevedendo adeguati canali informativi.

A propria volta l'Organismo di vigilanza riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nel caso in cui vengano riscontrate anomalie, non conformità o siano formulate raccomandazioni, all'Organo Amministrativo e alla Direzione con continuità, e al Collegio Sindacale con apposita relazione annuale.

In particolare, l'OdV riferisce annualmente in relazione a:



- l'attuazione del Modello;
- l'aggiornamento del Modello, proponendo gli aggiornamenti ritenuti necessari od opportuni al Direttore Generale e al Presidente della Società;
- le violazioni del Modello, con continuità al Direttore Generale, tempestivamente a quest'ultimo, al C.d.A. e al Collegio Sindacale in caso di ogni violazione del Modello in forza di una condotta idonea a integrare un reato di cui al D. Lgs. 231/01.

L'OdV può essere interpellato dal Direttore Generale, dall'Organo Amministrativo, dal Collegio Sindacale; lo stesso Organismo di Vigilanza può presentare al Direttore Generale, all'Organo Amministrativo o al Collegio Sindacale richiesta di propria audizione specificando gli argomenti da trattare e le motivazioni della richiesta.

5.7 Riservatezza

L'Organismo di Vigilanza deve, nell'espletamento delle proprie funzioni, rispettare la normativa interna ed esterna alla Società.

L'OdV assicura la riservatezza delle notizie e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare quelle relative alle segnalazioni pervenute in ordine a presunte violazioni del Modello.



PARTE SPECIALE

1. Art. 24 e art. 25 del D.Lgs. 231/2001 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 ad € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

<u>Fattispecie in riassunto:</u>

La fattispecie tutela il libero e regolare svolgimento delle gare pubbliche, garantito dal rispetto della concorrenza.

Con i termini "pubblici incanti" e "licitazioni private" si intendono tutte le procedure di gara, anche informali e atipiche, mediante le quali la Pubblica Amministrazione (PA) procede all'individuazione del contraente.

Con "turbare la gara" si intende proprio il disturbo del normale svolgimento della competizione, impedendone, anche solo temporaneamente, l'esecuzione, o influenzandone il risultato che, in assenza dell'elemento di disturbo, avrebbe potuto essere diverso.



Le modalità della condotta sono evidenti e già presenti in altre fattispecie penali: violenza, minaccia, doni (ad es. offerte gratuite di beni mobili), promesse, collusioni (ovvero accordi clandestini tra le parti), altri mezzi fraudolenti (ovvero qualsiasi tipo di inganno, o menzogna).

Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

<u>Fattispecie in riassunto:</u>

La norma è sostanzialmente identica a quella precedente e lo si può evincere facilmente dall'utilizzo, in alcuni punti, dei medesimi termini.

In questo caso, però, la condotta mira a turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando – o altro atto equipollente – allo scopo di condizionare "a monte" le modalità di scelta del contraente da parte della PA.

Art. 640, co. 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico

Chiunque, con artifizio raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'art.61, primo comma, numero 7.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero.

Fattispecie in riassunto:





La condotta incriminata è quella di produrre documentazione o rendere dichiarazioni non veritiere od omissive al fine di percepire indebitamente erogazioni pubbliche, nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, altre erogazioni, utilizzando artifici o raggiri, o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, anche alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo sui dati in essi contenuti o ad essi pertinenti.

Il Decreto Legislativo del 10 aprile 2018, n. 36, in vigore dal 9 maggio 2018, ha modificato il regime di procedibilità per alcuni reati. Il provvedimento amplia infatti l'iniziativa a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio caratterizzati da modesto valore offensivo o marcatamente privato.

Tra le fattispecie interessate ve ne sono due comprese nel catalogo dei delitti presupposto *ex* D.Lgs. 231/2001: la truffa di cui all'articolo 640 c.p. e la frode informatica di cui all'articolo 640-*ter* c.p., che assumono rilevanza sul piano del decreto 231 qualora commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

In relazione a tali reati (per i quali era già prevista la procedibilità a querela nelle ipotesi base) si è proceduto a ridurre il novero delle circostanze aggravanti a cui si collega l'effetto della procedibilità d'ufficio.

Per quanto concerne la frode informatica, tale regime scatta solo al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 61, co. 1, nn. 5 e 7, del Codice penale: ossia l'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, oppure l'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Nell'ipotesi di truffa, invece, si procederà d'ufficio soltanto al ricorrere dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, oppure in alcuni casi di truffa aggravata, ossia: se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; se il fatto è stato commesso approfittando dello stato di debolezza della vittima.

1.2 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25 D.Lgs. 231/2001 - Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Art. 317 c.p. - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione tre a otto anni.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso dei tributi.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari



Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale





internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Il testo dell'articolo 346-bis c.p. è stato cambiato rispetto alla versione previgente: la modifica, determinata dalla Legge n. 3 del 9/01/2019 recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, ha comportato l'inglobamento del reato di millantato credito (di cui all'art. 346 c.p., oggi abrogato) in seno al reato di traffico di influenze illecite. Il citato articolo, così rinnovato, punisce condotte prodromiche rispetto ad accordi corruttivi che potranno coinvolgere il pubblico funzionario, sulle cui determinazioni si vorrebbe facilmente influire. Tali condotte richiedono l'intervento di terzi soggetti che agiscano, in sostanza, quali mediatori di un futuro accordo corruttivo. Quindi, si è voluto anticipare la tutela rispetto quella realizzata mediante i reati di corruzione, punendo condotte pericolose per i beni giuridici offesi dalla conclusione ed esecuzione di accordi corruttivi. Nella riformulazione del reato, oggi sono punite anche le condotte che prima integravano il reato di millantato credito, senza distinguere l'ipotesi in cui il privato paghi in quanto ingannato dalla vanteria dell'intermediario, da quella in cui il privato paga o promette sapendo di poter contare su rapporti realmente esistenti tra l'intermediario ed il pubblico ufficiale. Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare. Solo nel caso in cui il mediatore



assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio la norma contempla un aggravamento di pena. Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo dal momento che oltre al mediatore è punito anche il committente della mediazione: il reato si sviluppa tra due soggetti e affinché sussista non deve entrare in gioco, quale terzo soggetto, la figura del Pubblico funzionario, altrimenti si configura il reato di corruzione e viene meno la fattispecie di cui all'art. 346 bis c.p. Il reato di traffico di influenze illecite è stato inserito nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01, all'art. 25 co. 1: a carico dell'Ente sono previste le sanzioni pecuniarie fino a 200 quote. La fattispecie punisce il mediatore illecito: ciò comporta di conseguenza che non si ravvisano conseguenze penali per le attività professionali – alla base lecite – di rappresentanza di interessi privati presso i decisori pubblici (cd. *lobbying*). Suddette attività si fondano sulla necessità di portare all'attenzione delle istituzioni determinati interessi privati (solitamente di imprese, associazioni o gruppi sociali), al fine legittimo di influenzare a scopo migliorativo le decisioni politiche ed in particolare l'esercizio del potere legislativo: tali attività se ben regolamentate e condotte lecitamente non rientrano nel novero della mediazione illecita.

Fattispecie in riassunto:

La condotta incriminata è quella di offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio o di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri, affinché compiano un determinato atto di ufficio, lo omettano, lo ritardino, ovvero compiano un atto contrario ai doveri di ufficio, anche nel caso si tratti di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

I reati elencati nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 231/2001, rubricato, a seguito dell'entrata in vigore della Legge anticorruzione (L. 190/2012) "Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità", appartengono alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Tale categoria di reati è stata ulteriormente rivista a seguito dell'entrata in vigore della L. 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", la quale interviene nel senso di estendere le pene edittali previste dal c.p. in caso di commissione di alcune fattispecie di reato (artt. 318, 319, 319-ter e 319-quater) e inoltre modificando l'articolo 317 del c.p., con l'ampliamento delle categorie di quanti possono commettere il reato proprio di concussione. Al pubblico ufficiale viene infatti aggiunto anche l'incaricato di un pubblico servizio.

Ulteriori modifiche in seno all'art. 25 del Decreto sono state apportate dalla Legge 3/2019 – c.d. Legge Spazza corrotti. Anche in questo caso la norma accoglie una concezione oggettiva di pubblico servizio: ciò che rileva è solo il concreto esercizio di un pubblico servizio, a prescindere dal rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico o privato.

1.3 Aree a rischio

In base alle indicazioni fornite dalla L. n. 190/2012 e dal PNA definito periodicamente da ANAC, si riportano quelle che presumibilmente devono essere considerate le aree a maggior rischio di reato:

A) Area: acquisizione e progressione del personale

- 1. Reclutamento
- 2. Progressioni di carriera
- 3. Conferimento di incarichi di collaborazione
- B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
- 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento



- 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- 3. Requisiti di qualificazione
- 4. Requisiti di aggiudicazione
- 5. Valutazione delle offerte
- 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- 7. Procedure negoziate
- 8. Affidamenti diretti
- 9. Revoca del bando
- 10. Redazione del cronoprogramma
- 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
- 12. Subappalto
- 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
- 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
- 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
- 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
- 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
- 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
- 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
- 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
- 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Nell'analisi dei processi di SI.GE.RI.CO. sono state analizzate tutte le attività di cui sopra, rientranti nei processi identificati dall'organizzazione di cui alla Mappa dei processi allegata al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Alla luce di quanto sopra, le aree di attività ritenute da Si.Ge.Ri.Co. più specificatamente a rischio nello svolgimento dell'attività economica di questa società sono:

 negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni relative a concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate o affidamenti diretti (convenzione con Comuni del territorio);



- gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni stipulati con soggetti pubblici (relativi alle suddette attività);
- appropriazione indebita di somme di denaro non riversate o rimborso di somme non dovute;
- accesso e manipolazione a dati contabili per errate imputazioni dei pagamenti;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/08 e successive modifiche) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- gestione delle attività di acquisizione e/o accesso a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- attività che prevedano l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
- richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali (ottenimento e rinnovo di autorizzazioni, permessi e certificati, perfezionamento di accordi e convenzioni, gestione delle visite ispettive) per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche di SI.GE.RI.CO. (es. contatti con le Autorità doganali, con le Autorità di Pubblica Sicurezza, con le Autorità Comunali e Provinciali etc.).

In merito alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), la Corte di Cassazione, VI sez., nella sentenza n. 4113 del 16 maggio 2019 afferma che «integra la nozione di collusione la condotta del preposto alla gara che fornisca a uno dei concorrenti suggerimenti e consigli, resi sulla base della propria competenza professionale ed eventualmente avvalendosi di notizie riservate, in modo da consentire al concorrente di individuare il miglior contenuto dell'offerta per aggiudicarsi la gara».

Nel caso qui analizzato il privato aveva ricevuto indicazioni dal pubblico funzionario che, non solo aveva redatto il capitolato tecnico per la gara, ma che era anche referente per la ricognizione dei luoghi da parte dei concorrenti interessati e faceva parte dell'ufficio cui competeva la nomina di due dei tre componenti della commissione aggiudicatrice.

Pertanto, gli elementi rilevanti della sentenza che devono essere tenuti presente, al fine di comprendere che tipo di presidi di controllo adottare, sono:

- il "privato", in questo caso, era un architetto collaboratore della società che si è poi aggiudicata la gara. Anche i consulenti, quindi, possono causare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto 231;
- il funzionario pubblico aveva rapporti di frequentazione pregressi con alcuni soggetti della società poi aggiudicatrice;
- lo stesso funzionario pubblico aveva fornito suggerimenti su alcuni temi tecnici e specifici, in occasione di alcune cene private, che avevano comportato la modifica dell'offerta di gara da parte della società poi vincitrice del bando.



Con riferimento alla turbata libertà di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), la Cassazione, VI sez., con nella sentenza n. 44700 del 13 luglio 2020 così si esprimeva: «In tema di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, costituiscono "atti equipollenti" al bando di gara l'avviso con il quale, nella procedura contrattuale di "pre-commercial procurement", si dà inizio alla fase di ricerca e scelta del contraente, nonché l'allegato tecnico descrittivo del contenuto del futuro contratto».

In questo caso, il citato "allegato tecnico" era stato predisposto dalla società risultata aggiudicataria del contratto e modellato sulle competenze e sulle scelte gestionali di quest'ultima.

Gli elementi utili per la successiva analisi dei presidi di controllo possono essere così sintetizzati:

- il funzionario pubblico agiva in modo tale da condizionare l'esito della gara informale, così da garantire l'aggiudicazione in favore della società privata da lui individuata.
- tale società privata aveva addirittura predisposto gli atti funzionali allo svolgimento della gara cui avrebbe dovuto successivamente partecipare (ovvero, l'allegato tecnico).
- in particolare, sebbene sia contemplata la possibilità di dialogo tra l'ente pubblico ed i partecipanti, tale dialogo è possibile solo nella fase successiva alla redazione dell'avviso di gara, mentre, nel caso di specie, vi era stata l'indebita predisposizione dell'avviso da parte della citata società (o meglio, dell'allegato tecnico).

1.4 Destinatari

La specifica Parte Speciale che concerne i reati nei rapporti con la P.A. può coinvolgere comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti di SI.GE.RI.CO. operanti nelle aree delle attività a rischio sopraelencate, nonché i collaboratori esterni e partner.

Per quanto detto, SI.GE.RI.CO. dispone che tutti gli esponenti aziendali che agiscono in nome e/o per conto della stessa informino i collaboratori esterni e i partner del divieto di conferire ad altri, salvo espresso e formale consenso dei competenti organi societari, appalti, servizi, consulenze ecc. già concordati con loro.SI.GE.RI.CO. si riserva infatti l'esclusivo monopolio della scelta dei soggetti con cui intende intrattenere rapporti commerciali.

Gli esponenti aziendali che agiscono in nome e/o per conto di SI.GE.RI.CO. hanno il dovere di informare i collaboratori esterni e partner a mezzo di apposite clausole contrattuali, che vi è l'obbligo per essi di rispettare i principi del Codice Etico e le procedure previste dalla Parte generale del presente Modello al fine di impedire e prevenire la commissione dei reati previsti dal Dlgs 231/01.

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e cioè con soggetti che operano in nome e per conto della P.A., anche di fatto e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

A tal fine è necessario distinguere due tipi di soggetti:

SOGGETTI PASSIVI

Trattasi dei titolari del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, che può anche non coincidere con il soggetto su cui cade l'attività delittuosa.

In tutti questi casi, come può ben comprendersi, il soggetto vittima del reato è la Pubblica Amministrazione.

Secondo l'interpretazione ampia elaborata dalla giurisprudenza nel concetto di Pubblica Amministrazione rientrano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni; Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);



- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Port Authority;
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie; ACI Automobile Club d'Italia, ASI Agenzia spaziale italiana, CNEL Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI Comitato Olimpico Nazionale, CRI Croce Rossa italiana, ENEA Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS Istituto superiore di sanità, ISAE Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT Istituto nazionale di statistica, IPZS Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;
- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali: Poste Italiane S.p.A., RAI Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato; Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., ecc.

<u>SOGGETTI ATTIVI</u>

In relazione alle fattispecie di cui all'art. 25, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 346-bis c.p., i soggetti attivi sono coloro i quali agiscono per la pubblica amministrazione e che assumono rilevanza al fine della commissione di tali tipologie di reato; essi sono:

- pubblici ufficiali (art. 357 c.p.): "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata dalle norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi o certificativi";
- incaricati di pubblico servizio (art. 358 c.p.) "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (deliberativi, autoritativi, certificativi), e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

L'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

1.5 Linee di condotta/protocolli/presidi

Come risulta evidente, con la presente Parte Speciale SI.GE.RI.CO. impone a tutti gli esponenti aziendali in via diretta, e ai collaboratori esterni e partners, per il tramite di specifiche clausole contrattuali, l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione.

SI.GE.RI.CO. acconsente all'instaurazione ed al mantenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione solo ed esclusivamente a condizione che chi agisce in nome e per conto della



società, abbia accertato che nei predetti rapporti siano rispettati in assoluto i principi di legalità, massima correttezza e trasparenza.

SI.GE.RI.CO. chiede a tutti gli esponenti aziendali di evitare qualsiasi possibile situazione di conflitto di interessi con organi della Pubblica Amministrazione a meno che la posizione della stessa, legittimamente rappresentata dal proprio incaricato, non sia espressamente e inequivocabilmente tutelata da norme di legge rispetto alla posizione assunta dagli organi della PA.

In aderenza a quanto sopra specificato, la Scrivente fa pertanto formale divieto di effettuare o acconsentire a elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere a esponenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura. In particolare, è assolutamente vietato che siano dagli addetti aziendali prese in esame eventuali segnalazioni provenienti da esponenti di organi della Pubblica Amministrazione finalizzate all'assunzione presso la scrivente SI.GE.RI.CO. S.p.A. di persone o finalizzate a indirizzare comunque l'interessamento della Scrivente all'assunzione o collocazione di queste, presso terzi.

SI.GE.RI.CO. vieta, inoltre, a tutti gli esponenti aziendali di prendere in esame segnalazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione e relative all'indicazione di nominativi di consulenti o partner commerciali di cui la società se ne dovrebbe avvalere nello svolgimento della sua attività ovvero li dovrebbe indicare a suoi consulenti o partner.

SI.GE.RI.CO. vieta che siano prese in considerazione richieste di sponsorizzazioni, contributi elettorali, trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione, in particolare se formulate in occasione di specifici affari od operazioni commerciali.

SI.GE.RI.CO. vieta in modo assoluto che gli esponenti aziendali distribuiscano omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura al di fuori di quanto deciso dall'Organo amministrativo in conformità alle disposizioni del Codice etico (il riferimento è ad ogni forma di regalo offerto o ricevuto). In particolare, SI.GE.RI.CO. vieta qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

SI.GE.RI.CO. vieta di effettuare prestazioni in favore di partner e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i partner stessi.

SI.GE.RI.CO. vieta di scegliere collaboratori esterni o partner per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità richiesta dall'affare e vieta in modo assoluto ed inderogabile di riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione.

SI.GE.RI.CO. vieta nel modo più assoluto di presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete, o comunque tali da indurre in errore organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati.

SI.GE.RI.CO. vieta di destinare le somme ricevute da organismi pubblici nazionali, comunitari o internazionali a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi diversi da quelli a cui gli stessi erano originariamente destinati.

SI.GE.RI.CO. **esclude nel modo più assoluto** che i propri vertici aziendali, i propri dipendenti e chiunque la rappresenti possa accedere direttamente o per mezzo di pubblici dipendenti, senza la scrupolosa osservanza delle norme di legge, ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare dati o informazioni a questa riservati. D<u>i conseguenza mai nessuno di coloro a cui è indirizzato questo Modello, potrà affermare di aver assunto il comportamento sopra descritto</u>



nell'interesse o a vantaggio di SI.GE.RI.CO., che al contrario ha espressamente scelto di uniformare la sua azione al principio fondamentale di legalità.

SI.GE.RI.CO. vieta a tutti gli esponenti aziendali, nessuno escluso, di ricevere denaro o altre utilità, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, anche da privati che possano trarre un vantaggio da decisioni o scelte assunte nell'ambito dell'attività della stessa.

Ai fini dell'attuazione di tutto quanto sopra esposto, SI.GE.RI.CO. non tollera che esponenti aziendali, collaboratori o partner non intendano conformare il loro operato al principio di stretta osservanza del Modello, delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i luoghi e paesi in cui essa opera; in caso di inosservanza del Modello o di violazione delle leggi o regolamenti, verranno infatti attivate immediatamente le procedure previste per l'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori.

SI.GE.RI.CO. dispone poi e inderogabilmente che gli impegni con gli organi della Pubblica Amministrazione siano gestiti e intrapresi solo ed esclusivamente da chi sia stato munito di apposita e specifica delega/procura da cui risulti in modo specifico: l'identità, la qualifica e i poteri di chi è stato scelto a svolgere la funzione di procuratore; i dati identificativi del soggetto (organo o individuo) con cui l'esponente aziendale, che ha assunto la funzione di procuratore, si rapporta gerarchicamente e che quindi deve necessariamente aver preso parte alla procedura di conferimento di tali poteri; l'indicazione espressa e chiara dei poteri conferiti e l'indicazione espressa del comportamento da tenere in caso di eventuali criticità che si presume possano emergere nel corso di tale rapporto.

SI.GE.RI.CO. impone che gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni debbano essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito, e che debbano essere proposti, o verificati oppure approvati dai competenti Organi Sociali di SI.GE.RI.CO. Spa. È ammessa qualsiasi altra forma di conferimento di incarichi a patto che risulti traccia documentale del compenso pattuito, del contenuto dell'incarico e del competente organo societario che l'ha approvato.

SI.GE.RI.CO. impone che la liquidazione dei compensi debba avvenire in modo trasparente, debba essere sempre e inderogabilmente documentata con gli strumenti di memorizzazione ritenuti più adeguati e sempre e inderogabilmente oggetto di idonea e comprensibile ricostruzione contabile.

SI.GE.RI.CO. impone che le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali, comunitari, o internazionali, ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e devono essere complete, al fine di attestare la sussistenza di tutte le condizioni richieste per l'accesso al finanziamento e l'assenza di cause ostative; in caso di ottenimento degli stessi, SI.GE.RI.CO. impone ai responsabili delle Funzioni competenti di redigere apposito specifico rendiconto dell'operazione effettuata.

SI.GE.RI.CO. impone ai soggetti che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) di porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e di riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni irregolari emerse, anche se solo sospette di irregolarità, al fine di consentire allo stesso di procedere all'immediata verifica della tenuta del Modello rispetto a comportamenti rientranti nella casistica dei reati in esame.

SI.GE.RI.CO. richiama inoltre da parte di tutti voi interessati ai rapporti di cui si tratta, il rigido rispetto delle procedure organizzative previste in relazione a ciascuna delle attività sopra considerate che integrano e completano le disposizioni contenute nel presente Modello.

Ai fini della puntuale attuazione delle disposizioni normative enunciate:

- tutti gli esponenti aziendali, ed attraverso quest'ultimi, i collaboratori esterni e partner, sono tenuti per disposizione di SI.GE.RI.CO. ad attenersi inderogabilmente alle specifiche procedure, nel rispetto delle



indicazioni già fornite nella Parte Generale e delle eventuali altre procedure organizzative esistenti che di seguito verranno esplicitate, poste a presidio di particolari aspetti dell'attività economica della stessa;

- tutti gli esponenti aziendali, sono tenuti a stipulare i contratti con eventuali partner e consulenti, in forma scritta o comunque in modo da lasciare traccia documentale dei termini e delle condizioni pattuite; tali contratti devono necessariamente contenere clausole e condizioni che richiamino espressamente la conoscenza e il rispetto del D.lgs. 231/01, del Codice Etico e del presente Modello;
- tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a scegliere i consulenti ed i partner in modo trasparente, imparziale e tramite un iter amministrativo che consenta sempre di ricostruire ex post le motivazioni su cui si sono basate le scelte (ad es. utilizzando apposite check list o liste delle prescrizioni, copia delle quali deve essere comunicata all'OdV);
- tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a chiarire in modo espresso ai consulenti ed ai partner che gli incarichi ad essi conferiti non possono essere da questi stessi subappaltati, delegati o comunque affidati a soggetti terzi, salvo espresso consenso da parte di SI.GE.RI.CO., che a sua volta è condizionato all'accertamento dell'esistenza dei presupposti di correttezza, moralità, professionalità e economicità, che sono per altro verso richiesti per la scelta di tutti i partners e consulenti;
- tutti gli esponenti aziendali non sono autorizzati ad effettuare alcun tipo di pagamento in contanti o in natura, che non sia supportato da apposita documentazione che giustifichi la spesa e ne indichi il destinatario:
- tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a far sì che le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti contengano solo elementi assolutamente veritieri e completi al fine di garantire la correttezza della valutazione della Pubblica Amministrazione; nel caso di ottenimento dei detti finanziamenti, devono poi predisporre un apposito specifico rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi erogati.

SI.GE.RI.CO., inoltre, dispone che alle ispezioni giudiziarie o attività analoghe (verifiche tributarie, sequestri e perquisizioni, accertamenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, etc.) partecipino solo ed esclusivamente i soggetti a ciò espressamente autorizzati o richiesti dall'organo della P.A. o P.G. competente, e il Responsabile della Funzione interessata. A tal proposito SI.GE.RI.CO. ordina ai soggetti appartenenti alla struttura aziendale interessati dalle operazioni sopra descritte, di redigere apposite annotazioni da cui si desuma in forma chiara e priva di non richiesti commenti personali, lo svolgimento dei fatti di cui si è stati testimoni diretti. Tali annotazioni dovranno poi essere trasmesse direttamente all'organo di vertice della Scrivente e in copia all'Organismo di Vigilanza di SI.GE.RI.CO., che si attiverà in direzione della verifica della tenuta del presente Modello in relazione ai fatti o comportamenti segnalati.

Sono fatte salve le ulteriori procedure - che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite - eventualmente previste caso per caso di SI.GE.RI.CO. ai fini dello svolgimento di talune specifiche attività.

Le misure di controllo in essere, ovvero le procedure del sistema di gestione e i controlli previsti, svolti anche da soggetti terzi incaricati nell'ottica della separazione dei ruoli, devono garantire un controllo adeguato rispetto alla commissione dei reati.

Per quanto riguarda la turbata liceità degli incanti possono immaginarsi i seguenti controlli:

- verifiche preliminari di onorabilità su tutti i consulenti esterni;
- controllo dell'operato del consulente attraverso una funzione dedicata; se questo non fosse possibile, report dettagliati dell'attività svolta dal consulente, con possibilità di controlli a campione;
- divieto assoluto di incontri (come cene e pranzi) e contatti con funzionari pubblici in conflitto di interessi;
- dichiarazione da parte dei dipendenti/apicali che attestino l'esistenza/assenza di rapporti pregressi con soggetti membri di commissioni giudicatrici e/o funzionari pubblici interessati;



- tracciabilità di tutte le modifiche all'offerta di gare (ad es. tramite e-mail che spieghino le ragioni delle modifiche), nonché apposita autorizzazione da parte del vertice aziendale;
- in caso di anomalie rispetto ai punti precedenti, dev'essere prevista l'immediata segnalazione alle funzioni competenti in ambito whistleblowing e all'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda l'ipotesi di turbata libertà della scelta del contraente, invece, si pensi ai seguenti controlli:

- dichiarazione da parte dei dipendenti/apicali che attestino l'esistenza/assenza di rapporti pregressi con soggetti membri di commissioni giudicatrici e/o funzionari pubblici interessati;
- divieto assoluto di interazione con funzionari pubblici in conflitto di interessi;
- dialogo con la PA sempre trasparente e tracciato, in modo da garantire a tutti i concorrenti l'eguale partecipazione e possibilità di aggiudicazione della gara;
- eventuali richieste di informazioni della PA prima dell'emissione del bando di gara, devono essere immediatamente segnalati alle funzioni preposte in ambito *whistleblowing* e all'OdV.

Con riferimento alle attività ritenute a rischio peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 e dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75) si elencano le seguenti:

- Acquisizione di somme di denaro o altra utilità per SI.GE.RI.CO.;
- Irregolarità negli acquisti tramite MEPA/Consip (accordi per acquisizioni fuori mercato);
- False dichiarazioni all'autorità giudiziaria per salvaguardare diritti inesistenti o infondati;
- Mancata insinuazione al fallimento in cambio di denaro o altra utilità;
- Manomissione di dati per la notifica dell'atto.

In relazione alla gestione del personale e con riferimento ai reati di cui sopra si individuano le seguenti attività:

- Definizione di percorsi di carriera finalizzati a finanziamenti/comportamenti illeciti nei confronti di SI.GE.RI.CO.;
- Definizione di bandi di concorso ad hoc in modo soggettivo;
- Falsificazione degli atti pubblici di gara (es., manomissione delle risultanze delle prove scritte).

Le modalità in cui potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato di tipo corruttivo (con l'accezione ampia di corruzione fornita dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione), sono di fatto molto estese, per cui, ai fini della definizione del sistema di controllo, sono stati mappati quei procedimenti che più sono esposti al rischio corruttivo e, nel contempo, sono stati posti sotto controllo le aree in cui si realizzano i tipici "vantaggi" corruttivi (ad es. assunzione del personale, contratti di consulenza, movimentazioni finanziarie, procedure di appalto, procedure di acquisto di beni e servizi).

A tutti i destinatari del modello che intrattengono rapporti con soggetti della PA, è fatto divieto di:

- adottare qualsiasi comportamento, anche attraverso interposta persona, finalizzato a influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale, finalizzato a distoglierlo dal servizio esclusivo alla Pubblica Amministrazione, a violare le regole di disciplina ed onore della stessa o i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione;
- adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio all'Ente o al destinatario;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- offrire o accettare doni, beni o altre utilità suscettibili di valutazione economica a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico;



• offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, da parte di soggetti interessati all'attività di SI.GE.RI.CO. (es. fornitori, appaltatori, consulenti, assegnatari, utenti), nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico.

I dipendenti di SI.GE.RI.CO. che rivestono il ruolo di Pubblico Ufficiale o di incaricato di pubblico servizio inoltre si astengono:

- dall'accettare ogni forma di utilità da parte di soggetti in qualche modo interessati dall'attività della Società;
- da compiere abusi della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere omettere o ritardare atti del proprio ufficio ovvero per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, come disciplinati dai reati inseriti nell'art. 25 del D.Lgs. 231/01 e, più in generale, dai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice penale.

È fatto altresì divieto di:

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentati della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei liberi professionisti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura non dovuti o contrari alle normative ed ai principi etici in favore di soggetti privati (es. fornitori, assegnatari, utenti);
- abusare della propria qualifica per conseguire un vantaggio privato;
- appropriarsi di denaro o altra cosa mobile che si trova nel possesso o comunque nella propria disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio;
- procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Relativamente al reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), valgono tutti i presidi di controllo e le prescrizioni enunciate nel Modello in riferimento ai reati corruttivi.

In aggiunta ai suddetti, SI.GE.RI.CO. richiama espressamente il divieto di condotte finalizzate alla dazione o promessa di denaro e/o altra utilità a chiunque prospetti finalità riconducibili all'oggetto ed allo scopo di cui all'art. 346-bis del Codice penale.

La violazione di suddetto principio e prescrizione viene condannata da SI.GE.RI.CO., a tutti i livelli, con conseguenze sia disciplinari, sia contrattuali.

Inoltre, la società chiede che suddette condotte vengano segnalate tramite lo strumento del *whistleblowing* tramite l'apposito canale.

Ulteriori presidi preventivi si ravvisano in adeguati percorsi formativi in materia di gestione dei finanziamenti pubblici a carico delle funzioni aziendali interessate, nelle necessarie attività che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza per lo scambio di informazioni (e segnalazioni) con le funzioni competenti, e infine nella previsione nel Codice Etico e nel Codice Sanzionatorio dei profili di condotta vietati e del relativo apparato sanzionatorio.



1.6 Istruzioni e verifiche OdV

Come già ampiamente specificato, ed in aderenza a quanto disposto da SI.GE.RI.CO. in merito ai compiti che la stessa ha inteso assegnare in generale al proprio OdV, questo deve operare nella materia in esame:

- la verifica delle procedure di salvaguardia delle finalità del modello come sopra descritte, a seguito delle segnalazioni ricevute, supportando gli organi di vertice di SI.GE.RI.CO. nelle operazioni di implementazione dell'efficacia del modello medesimo;
- la segnalazione tempestiva delle eventuali violazioni accertate direttamente, all'Organo della Scrivente deputato all'irrogazione della sanzione disciplinare conseguente, munita della contestuale proposta di implementazione del Modello.



2. Art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 – Reati informatici e trattamento illecito dei dati

2.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001

Art. 491-bis c.p. – Falsità in documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

Fattispecie in riassunto:

Falsità materiale o ideologica in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Fattispecie in riassunto:

La condotta vietata è quella relativa all'introduzione non autorizzata in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, con violazione delle misure di protezione. L'introduzione abusiva può anche essere opera di soggetti legittimati all'uso del sistema ma autorizzati ad accedere solo a una parte dei dati contenuti in memoria e non a quelli cui in effetti si è acceduti.

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.



Fattispecie in riassunto:

La condotta incriminata consiste nel procurare, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.

Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329.

Fattispecie in riassunto

La condotta incriminata consiste nel procurare, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti.

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è la reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

<u>Fattispecie in riassunto:</u>

La condotta incriminata consiste nell'operare l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nell'operare il loro impedimento o la loro interruzione.

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Fattispecie in riassunto:

La condotta incriminata consiste nel distruggere, deteriorare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Fattispecie in riassunto:

La condotta incriminata consiste nell'attuare un comportamento da cui può derivare il deterioramento, la cancellazione, la distruzione di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, ovvero di pubblica utilità.

Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Fattispecie in riassunto:

La condotta incriminata consiste nel danneggiare o rendere inservibile, in tutto o in parte, un sistema informatico o telematico attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati o informazioni.

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il





rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 €.

Fattispecie in riassunto:

La condotta incriminata consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato da parte del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

2.2 Aree a rischio

Tutte le attività che richiedono l'uso di strumentazione elettronica per la formazione, memorizzazione e trasmissione di dati. SI.GE.RI.CO. gestisce un sistema informativo di interesse pubblico e le proprie attività sono pressoché integralmente gestite da procedure informatiche. In linea generale quindi i reati in questione attraversano l'intera organizzazione aziendale. Tuttavia, il *focus* dovrà indirizzarsi sui casi in cui si possa configurare un interesse o un vantaggio per la Società, riducendo per questa via i potenziali casi applicativi.

È da considerarsi, inoltre, che nell'espletamento delle proprie funzioni, una parte del personale dispone di credenziali per l'accesso a banche dati esterne di proprietà di soggetti pubblici, tra le quali si segnalano ad es.:

- AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTRATEL)
- SISTER Agenzia delle Entrate
- ANAC
- INPS
- Sportello Unico Previdenziale
- Banche Dati Anagrafe Comune di Siena
- Acquisti in Rete PA
- MEPA
- CONSIP
- IPA Indice Pubblica Amministrazione
- Verifiche PA
- EPPI Durc Periti Industriali
- START
- U-FIRST Protocollo Comune di Siena
- SITAT
- TELEMACO
- MIT
- SIATEL
- ACI-PRA
- SIT
- SISTER
- SIGIT
- JENTE
- GE.RI. Gestione Riscossione
- UNICOM Imposta di soggiorno
- INIPEC Registro pubblico delle PEC
- Agenzia delle Entrate Riscossione

La frode informatica ex art. 640-quinquies c.p. è reato proprio per la cui configurazione occorre in capo all'agente la qualifica soggettiva di "soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica";



SI.GE.RI.CO. non svolge il servizio di certificazione di firma elettronica e pertanto il reato stesso non è configurabile.

La componente del sistema di organizzazione, gestione e controllo che attiene alla *privacy* rileva in modo importante sulla prevenzione dei reati informatici, e attiene alla collaborazionetra Organismo di Vigilanza e *Data Protection Officer*.

2.3 Destinatari

Appare del tutto evidente che qualunque figura aziendale, che abbia la materiale possibilità di utilizzare un computer o un altro apparato elettronico collegato alle reti informatiche interne della SI.GE.RI.CO. S.p.a. oppure alle reti informatiche esterne ad essa, possa essere il destinatario di tale insieme di norme.

2.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

Per quanto precede, qualunque figura aziendale, che abbia la materiale possibilità di utilizzare un computer o altro apparato elettronico collegato alle reti informatiche interne della SI.GE.RI.CO. oppure alle reti informatiche esterne ad essa, deve evitare in via assoluta di attuare le condotte descritte nelle norme incriminatrici sopra riportate.

A tal proposito, visto che gli accertamenti dell'eventuale violazione della normativa sopra elencata partono, per l'individuazione del responsabile, dall'accertamento dell'apparecchiatura illecitamente utilizzata, SI.GE.RI.CO. vieta in modo assoluto che ciascuno degli addetti aziendali utilizzi le apparecchiature assegnate ad un altro collega, a meno che ciò non sia espressamente stabilito e regolamentato dall'Organo esecutivo.

In considerazione poi del fatto che la moderna tecnologia ha messo a disposizione di ogni esponente aziendale i cosiddetti *smartphone* dotati di potenzialità analoghe, se non superiori a quelle di alcuni computer da scrivania, la società ritiene opportuno evidenziare a tutti i soggetti aziendali due questioni di assoluta rilevanza, e cioè il fatto che la trasmissione dei dati via etere non è in alcun modo protetta (come non è in alcun modo protetta ogni conversazione effettuata tramite cellulare, che è oggi ascoltabile praticamente da chiunque, e per tal motivo destituita di qualsiasi livello di riservatezza), e il fatto che la realizzazione delle condotte vietate dalla legge penale eventualmente poste in essere tramite l'uso dei dispositivi portatili, non sposta in alcun modo il tema della responsabilità, sia per ciascun addetto che per SI.GE.RI.CO. stessa.

In relazione a quanto precisato, visto che chiunque è in grado di leggere o udire lo scambio di dati con l'esterno, qualsiasi sia il mezzo utilizzato, tutti gli esponenti aziendali dovranno sempre, e si ripete sempre, esprimersi con la massima possibile chiarezza, senza indulgere a sottintesi o riserve mentali che possono dare luogo a pericolosi equivoci in chi eventualmente dovesse imbattersi nella comunicazione, e lo scambio dei dati deve essere fornito con indicazione del nome del collaboratore mittente o ricevente; in questo caso deve essere chiaro a chiunque che non è consentito a nessuno ricevere ed accettare comunicazioni da soggetti che non dichiarino i propri dati identificativi certi.

Nel caso che ciò dovesse comunque accadere è obbligatorio per chiunque avvisare il proprio responsabile di funzione e l'ODV che procederà a valutare la tenuta del Modello nel caso specifico.

In merito all'uso del computer è opportuno ricordare che SI.GE.RI.CO. impone che il responsabile di ciascuna Funzione, debba concordare con ciascun proprio collaboratore dipendente-utilizzatore il contenuto della password che deve essere utilizzata quale protezione per l'accesso al singolo computer. Deve essere infatti chiaro a tutti, nessuno escluso, a qualsiasi livello dell'organigramma di SI.GE.RI.CO., che ognuno dei beni strumentali da essa posti a disposizione dei soggetti aziendali per lo svolgimento dell'attività lavorativa, deve contenere solo dati e/o informazioni ricollegabili direttamente all'attività medesima con totale esclusione di dati, informazioni, immagini, video etc. aventi carattere personale. Da quanto precede emerge che la determinazione del grado di riservatezza o segretezza dei dati



attinenti all'unica attività svolta da SI.GE.RI.CO., che è quella di riscossione delle entrate, è di sua unica ed esclusiva competenza.

Questo vale ulteriormente a significare: sia che i responsabili di ogni singola funzione devono in qualsiasi momento poter accedere al computer di ciascun addetto, per poter acquisire i dati necessari alla prosecuzione dell'attività di SI.GE.RI.CO.; sia che l'Organo amministrativo stabilisca a chi rendere nota la password di ogni singolo computer in modo da rendere possibile sempre il pieno ed incondizionato utilizzo di tutte le macchine disponibili.

SI.GE.RI.CO. S.p.a. inoltre dispone poi che le password siano cambiate ogni 6 (sei) mesi.

La Società si è dotata di un *Protocollo per la gestione delle risorse informatiche* che costituisce, unitamente al Codice Etico, il presidio comportamentale di maggiore rilevanza in materia, disciplinando doveri e divieti in materia informatica a carico del personale e prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazione.

Inoltre, essa utilizza, quali presidi fisici, una serie di misure tecniche sul sistema informativo per garantire la sicurezza e la protezione dei dati, prevenire possibili attacchi esterni e garantire un corretto utilizzo da parte del personale. Si integrano infine nel MOG i presidi previsti dalle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali, previsti dalla vigente normativa.

Tra le misure tecniche adottate dall'azienda si citano le seguenti:

- Sistemi di autenticazione informatica per l'accesso ai sistemi informatici (accesso al personal computer, accesso ai programmi, accesso alle banche dati esterne). Le chiavi di accesso (password) sono gestite secondo le indicazioni del Regolamento Informatico.
- Sistemi di autorizzazione attraverso la profilazione dei singoli utenti (o gruppi di utenti) nell'utilizzo delle risorse informatiche (compresi programmi gestionali e contabili), con la funzione di limitare l'accesso ai soli dati di propria competenza, in base alle regole organizzative della Società. Il Responsabile dei sistemi informatici predispone e cura l'aggiornamento di una matrice che evidenzia i profili di accesso ai sistemi, in base alle autorizzazioni fornite dai rispettivi responsabili.
- Altre misure tecniche previste dalla vigente normativa in materia di tutela e trattamento dei dati ed attività di audit previste a carico dell'amministratore di sistema.

Il fabbisogno formativo per il personale in materia di tutela e trattamento dei dati, di utilizzo dei sistemi informativi e screening dei potenziali reati, è oggetto di analisi in sede di stesura del piano annuale della formazione ed alla conseguente attività di erogazione e di registrazione.

Naturalmente si sottolinea come la rapida evoluzione dal lato tecnologico impone frequenti aggiornamenti e adeguamenti dei protocolli vigenti, per accrescerne la loro efficacia complessiva.

A questo fine ogni anno il responsabile dei sistemi informativi, nell'ambito della procedura di stesura del bilancio previsionale, deve eseguire una valutazione dei fabbisogni di spesa per aggiornamenti tecnici o formativi.

2.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza deve assicurarsi:

- di ricevere dall'Organo amministrativo la comunicazione semestrale con cui questo certifica l'avvenuto controllo del corretto utilizzo dello strumento elettronico da parte di ciascuno dei suoi addetti aziendali, e che, sia l'elenco delle password, che dei soggetti abilitati a conoscerle, siano consultabili presso il medesimo;
- di ricevere dall'Organo amministrativo la comunicazione semestrale della verifica finalizzata al fatto che nessuno dei propri collaboratori ha introdotto all'interno dell'ufficio, apparecchiature elettroniche



non di proprietà esclusiva della Scrivente e comunque non giustificate dal tipo di attività lavorativa richiesta;

- di raccogliere qualsiasi informazione relativa ad irregolarità dichiarate o comunque emerse anche solo per indizio, nell'uso della strumentazione in questione e di cui alle norme penali sopraelencate e procedere immediatamente alla verifica della tenuta del Modello.



3. Art. 24-ter del D.Lgs 231/2001 – Reati di criminalità organizzata

3.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001

Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è la reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii., si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.



Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, oppure in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa, è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope





Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste fin qui sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito a quanto qui riportato.

Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

- a) i delitti appresso indicati:
 - 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
 - 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso Codice penale;
 - 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;
 - 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o



- parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
- 7) delitto di cui all'articolo 416 del Codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
- 8) 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del Codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
- b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
- c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
- d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la Corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la Corte di appello.

Fattispecie in riassunto:

La previsione dei termini investigativi risponde a due esigenze fondamentali: da una parte quella di ridurre, nel rispetto del principio della durata ragionevole del processo, i tempi dell'indagine preliminare, sia per contenere i costi sia per rendere più proficua la successiva attività di acquisizione probatoria, e dall'altra parte quella di garantire l'osservanza del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Concesse le varie proroghe di cui all'articolo 406, le indagini preliminari non possono comunque superare i diciotto mesi.

La previsione di termini investigativi risponde a due esigenze, ovvero: ridurre, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost, i tempi dell'indagine preliminare, sia per ridurre i costi dell'amministrazione della giustizia, sia per avvicinare acquisizione dibattimentale della prova al momento del fatto di reato; garantire l'osservanza del principio di obbligatorietà dell'azione penale, fissando preventivamente il momento nel quale andranno attivati i rimedi per sopperire all'inerzia del pubblico ministero.

Fatte le dovute premesse, è chiaro come le richieste di proroga debbano contenere requisiti sempre più stringenti. All'inizio è sufficiente una mera giusta causa; poi una particolare complessità delle indagini o



l'oggettiva impossibilità di concluderle entro i termini; da ultimo, il termine massimo può essere di due anni per notizie di reato:

- che richiedono il compimento di atti all'estero;
- che rendono particolarmente complesse le indagini per la molteplicità di fatti collegati o per l'elevato numero di persone indagate o offese;
- i procedimenti per cui è necessario il c.d. collegamento investigativo;
- i gravi reati elencati alla lettera a.

Il comma 3-bis, nel tentativo di snellire il carico giudiziario, impone al Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro tre mesi (o quindici mesi nei delitti di cui alla lett. a), n. 1, 3 e 4) dalla scadenza del termine massimo di durata. Difatti, la norma in oggetto, al comma 3, stabiliva solamente l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza, senza obbligare il pubblico ministero a determinarsi entro un termine ben preciso.

Ad ogni modo, l'unico rimedio all'inerzia protratta dal pubblico ministero sembra essere l'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale della Corte d'appello.

Fattispecie in riassunto

- Associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti; l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti.
- Associazione di tre o più persone allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

3.2 Aree a rischio

Tali reati si configurano nell'intrattenimento di rapporti con politici, partner o consulenti sospetti di appartenenza o di collusione con ambienti di criminalità associata.

I reati di cui all'art. 24-ter del Decreto sono stati attentamente considerati nell'ambito del risk assessment, soprattutto in relazione ad alcune fattispecie di reato (art. 416 e art. 416-bis c.p.).

In particolare, il fenomeno della criminalità di tipo mafioso è, per sua natura, particolarmente incline ad attuare meccanismi di infiltrazione e condizionamento di grande pericolosità in modo assolutamente trasversale rispetto ai differenti campi imprenditoriali ed a seconda delle sue concrete ed esclusive esigenze.

Le peculiarità delle associazioni di tipo mafioso sono da un lato la forza di intimidazione e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che si sviluppa sia all'interno della struttura associativa sia all'esterno, dall'altro le finalità che non sono necessariamente la commissione di delitti, ma anche il controllo dell'economia e della politica.

Come è noto, i delitti associativi sono reati a concorso necessario, nel senso che richiedono necessariamente la partecipazione di più persone per la configurazione del reato.

Oltre a ciò, la giurisprudenza ha elaborato negli anni la figura del concorso esterno nell'associazione mafiosa. Il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si verrebbe a configurare con la condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione pur non facendone parte in senso stretto. In quest'ambito la Società mette in atto presidi specifici nel Modello, volti a ridurre il potenziale rischio rilevato.



Anche i delitti in tema di *privacy* – che, in quanto tali, non possono esser ascritti a una persona giuridica - possono certamente costituire reati-scopo di un'associazione per delinquere. In questo modo, potrebbe essere contestato all'ente il delitto associativo finalizzato, ad esempio, al trattamento illecito di dati personali.

3.3 Destinatari

In particolare, l'Organo amministrativo, il Direttore generale e i dipendenti autorizzati a intrattenere rapporti con l'esterno, nonché i collaboratori della stessa.

3.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

SI.GE.RI.CO., stante la massima criticità dei fenomeni sopra evidenziati, chiede il massimo impegno a tutti i soggetti che fanno parte della compagine aziendale, per denunciare all'Organismo di Vigilanza, qualsiasi operazione, atteggiamento, affermazione, rapporto, consiglio, o simili, che possano dare luogo anche al più vago dei sospetti di essere incappati in un rapporto con simili organizzazioni.

Ai massimi vertici societari, SI.GE.RI.CO. chiede di avere sempre un atteggiamento guardingo e diffidente con i soggetti che non riescano a fornire una più che limpida immagine della loro azienda.

È assolutamente necessario ricordare a tutti gli addetti aziendali che, per sopravvivere, questo tipo di organizzazioni criminali, hanno bisogno vitale di omertà e silenzio, da parte delle proprie vittime. È per questo motivo che la SI.GE.RI.CO. S.p.a. non potrà mai accettare e formalmente e solennemente dichiara di non accettare che chiunque dei dipendenti, a qualunque livello aziendale appartenente, anche di fronte al più vago dei sospetti, decida di non informare il vertice aziendale né l'OdV (che verificherà la tenuta del Modello), o decida di farlo non con l'assoluta immediatezza che SI.GE.RI.CO. espressamente impone data la gravità dell'ipotesi criminosa in esame. Da quanto precede, risulta altresì del tutto evidente che la linea scelta da SI.GE.RI.CO. e sopra chiaramente esplicitata, conduce inevitabilmente a ritenere la violazione della presente disposizione da parte di tutti i soggetti aziendali che hanno accettato il presente modello, come effettuata attraverso un comportamento necessariamente fraudolento e comunque contrario in assoluto agli interessi di SI.GE.RI.CO., che consistono nell'intrapresa economico-commerciale nel pieno rispetto del principio di legalità.

Attesa l'assoluta delicatezza del tema, che a questo punto non può sfuggire a nessuno dei componenti aziendali, qualsiasi comportamento posto in essere in dispregio alla sopraesposta disposizione, sarà considerato da SI.GE.RI.CO. quale grave violazione del rapporto fiduciario e di lealtà con chi si rendesse responsabile di ciò, con le prevedibili gravi conseguenze disciplinari e contrattuali del caso.

In via generale in tutti i contratti stipulati dalla società, si prevede da parte delle imprese partecipanti alle gare di appalto la sottoscrizione di apposite clausole di rispetto del Codice Etico aziendale nonché del Modello organizzativo stesso.

La selezione e la valutazione di affidabilità di tutti i soggetti (società e persone fisiche) che hanno rapporti con la società rappresenta uno dei presidi di prevenzione di infiltrazione criminale; essa è attuata attraverso l'acquisizione, anzitutto, delle dichiarazioni previste dalla normativa sugli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e, in via generale, di quanto previsto dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)².

² Il Codice Antimafia mantiene la distinzione fra comunicazione antimafia ed informazione antimafia: la prima (da richiedere alla Prefettura per la stipula dei contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria) attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67, la seconda (da richiedere sempre alla Prefettura per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro) comprende, inoltre, anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.



Le procedure del Sistema di Qualità aziendale, relative alle fasi di affidamento, prevedono un insieme di attività e responsabilità chiare sul rispetto di tali adempimenti, a fronte delle quali sono anche previste attività di audit interno.

Sono previsti inoltre obblighi informativi, anche verso l'Organismo di Vigilanza, nei casi in cui il personale venga a conoscenza di atti intimidatori, richieste estorsive o ogni altro fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di infiltrazioni criminali sull'attività di impresa.

Per quanto attiene al reato di cui all'art. 416 c.p. - Associazione a delinquere, si ravvisa che esso può avere molteplici finalità, se associato ad altri reati, anche non rientranti nel novero dei reati presupposto ex 231 (ad es: tributario, fallimentare, etc.). L'associazione a delinquere è una fattispecie di illecito che non può escludersi tout court dai reati configurabili e, di conseguenza, viene presidiato attraverso apposite previsioni contenute nel Codice Etico e attraverso un funzionamento corretto dell'organizzazione nel suo insieme.

3.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza, in caso di manifestato pericolo di contatto di qualunque soggetto operante in nome e per conto o nell'interesse d SI.GE.RI.CO. con le organizzazioni criminali citate, ha l'obbligo di informare immediatamente l'Organo Amministrativo, che a sua volta si convocherà in seduta straordinaria per assumere tutte le decisioni del caso, compresa quella di indire l'assemblea straordinaria dei soci.

In questo caso l'OdV deve immediatamente ed autonomamente verificare la tenuta del modello in relazione alle informazioni ricevute.



4. Art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001 - Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

4.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a €516.

Fattispecie in riassunto:

Fabbricazione di monete ovvero loro utilizzo od introduzione nel territorio dello Stato.

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

<u>Fattispecie in riassunto:</u>

Immissione nel mercato di banconote false ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.





Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Fattispecie in riassunto:

Fabbricazione di valori bollati, carta filigranata, loro utilizzo, ovvero detenzione di filigrane o strumenti utilizzati per la realizzazione dei falsi.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ≤ 20.000 .





I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Fattispecie in riassunto:

Utilizzo abusivo di marchi, segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni, dovendosi intendere:

- per marchio e segni distintivi, gli elementi indicatori della provenienza del prodotto contrassegnato o della titolarità dell'opera dell'ingegno;
- per brevetto, l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa:
- per "disegni" e "modelli", da intendersi, ai fini dell'art. 473 c.p., come 'brevetti per disegni e modelli', gli attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

4.2 Aree a rischio

Atteso il fatto che quasi tutte le operazioni commerciali di SI.GE.RI.CO. vengono effettuate senza l'uso del contante, non appaiono ad oggi evidenti aree di rischio in relazione alla falsificazione monetaria.

Ovviamente non può in astratto escludersi il caso di una transazione in moneta contante; in questo caso SI.GE.RI.CO. vieta in modo assoluto che tale transazione possa essere accettata al di sopra del limite imposto dalla normativa antiriciclaggio in vigore al momento della transazione.

Gli altri reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare alcuna applicazione concreta all'interno di SI.GE.RI.CO. in relazione alla tipologia di attività svolta dall'Ente.

Le uniche specifiche attenzioni sono previste in relazione ai seguenti due aspetti:

- acquisto, utilizzo e gestione dei valori di bollo al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 464 c.p.;
- utilizzo senza specifica autorizzazione di progetti di terzi o di soluzioni realizzative che, in base ai loro caratteri di originalità e novità, siano coperti da diritti di proprietà industriale, al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 473 e 474 c.p.

4.3 Destinatari

Nel caso particolare di maneggio di denaro contante e valori bollati, necessaria attenzione dovrà essere posta dagli esponenti aziendali a cui è stato demandato tale compito.

Per tutti gli esponenti aziendali ricadrà invece il divieto di utilizzare abusivamente marchi, brevetti, modelli e disegni altrui.

4.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

Deve essere chiaro che nell'ipotesi in cui qualcuno dei collaboratori maneggi denaro contante per conto di SI.GE.RI.CO., egli ha il dovere di assicurarsi che lo stesso abbia sempre, e in ogni caso, provenienza lecita certa e documentata.

È vietato a qualsiasi soggetto aziendale utilizzare un lavoro, un progetto, un programma, un disegno che per il suo carattere di novità e funzionalità sia coperto dal diritto di proprietà industriale salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

4.5 Istruzioni e verifiche OdV

SI.GE.RI.CO. da tempo opera le proprie transazioni finanziarie in ambito nazionale attraverso bonifici bancari.





Ciò comporta che l'Organismo di Vigilanza deve accertarsi di ricevere dall'Organo Amministrativo le informazioni concernenti l'avvenuto eventuale maneggio di denaro contante e, in caso affermativo, di accertarsi di ricevere dal Collegio sindacale e/o dal revisore legale la comunicazione dell'avvenuto controllo della liceità e correttezza dell'intera operazione.





5. Art. 25-bis.1. del D.Lgs. 231/2001- Delitti contro l'industria e il commercio

5.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.





Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

<u>Fattispecie in riassunto:</u>

Tali reati fanno riferimento a fattispecie che turbano la libertà e la concorrenza dell'industria e del commercio o a frodi nell'esercizio del commercio tramite, ad esempio, la vendita di sostanze non genuine o con segni mendaci, l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

5.2 Aree a rischio

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare un'applicazione concreta all'interno di SI.GE.RI.CO. in relazione alla natura di società a totale partecipazione pubblica che svolge un servizio di interesse pubblico, all'oggetto sociale e alle concrete attività svolte. Non ricorrono, infatti, i presupposti per la commissione dei reati quali essere un produttore di sostanze alimentari, di prodotti agroalimentari o di prodotti industriali, di operare nel settore del commercio o di utilizzare prodotti coperti da un titolo di proprietà industriale.



6. Art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001 – Reati societari

6.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter c.c. - Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 c.c - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.



Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fattispecie in riassunto

Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per ingannare i soci o il pubblico.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Fattispecie in riassunto

Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci o del Collegio Sindacale, in danno ai soci stessi.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi





L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, I comma c.c. è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Fattispecie in riassunto

- Restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;
- Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili;
- Riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, al di fuori delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi;
- Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni;
- Atti di disposizione dei beni sociali, con danno patrimoniale per la società, possedendosi un interesse personale in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 2635 - Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.



Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fattispecie in riassunto

Dare o promettere denaro o altre utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei già menzionati, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

<u>Fattispecie in riassunto</u>

Per entrambe le fattispecie (corruzione e istigazione) è prevista – in caso di condanna – l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi. La procedibilità, prima dell'intervento operato dalla L. n. 3/2019, era a querela della persona offesa; adesso invece entrambe le fattispecie sono procedibili d'ufficio.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti, le modifiche si riflettono sull'articolo 25-ter del Decreto mediante l'innalzamento della sanzione pecuniaria per la corruzione tra privati, che passa da 400 a 600 quote, e di quella per il nuovo reato presupposto ex art. 2635-bis c.c., che passa invece da 200 a 400 quote. Si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Fattispecie in riassunto

Formazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette



autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

<u>Fattispecie in riassunto</u>

- Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare;
- Omissione di comunicazioni obbligatorie;
- Quanto sopra allo scopo di alterare il mercato (art. 2637 cc) e/o ostacolare le funzioni di vigilanza (art. 2638 cc).

6.2 Aree a rischio

Le aree di attività ritenute a rischio con riguardo a tali reati sono state individuate da SI.GE.RI.CO. nelle seguenti:

- redazione e approvazione dei bilanci e di ogni altra comunicazione sociale previste dalla legge diretta ai soci, creditori e terzi;
- comunicazioni dei vertici aziendali verso l'esterno (con particolare riferimento alla stampa e agli altri organi di informazione e pubblicità) riguardanti fatti o dati inerenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda;
- rapporti dei componenti dei vertici aziendali con l'assemblea dei soci;
- operazioni dei vertici aziendali sul patrimonio sociale (con particolare riferimento alla distribuzione di utili);
- attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla disciplina di settore.

Al riguardo, SI.GE.RI.CO. ha ritenuto di individuare altresì le seguenti aree ritenute eventualmente strumentali alla commissione dei reati sopra indicati, perché non direttamente coinvolte nelle attività relative alle descritte fattispecie, e in particolare:

- tutte le operazioni di registrazioni in contabilità dei fatti aziendali e, più in generale, della tenuta della contabilità stessa e della predisposizione della relativa documentazione;
- predisposizione della documentazione necessaria agli amministratori per la redazione dei bilanci, delle note integrative, delle relazioni e di ogni altra comunicazione sociale.



6.3 Destinatari

Caratteristica principale dei reati societari è la loro natura di reati propri, ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti e, per effetto della legge n. 262/2005, i dirigenti delle società con azioni quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Da quanto sopra precisato risulta chiaro che per SI.GE.RI.CO. i destinatari della presente parte speciale sono nello specifico sia gli amministratori, il direttore generale, i responsabili di unità, i sindaci, che sono oggettivamente i soggetti più coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sopra descritte; sia i dipendenti, i collaboratori e i partner che, operando a qualsiasi titolo in tali aree, hanno la concreta possibilità di commettere o agevolare, sia direttamente che indirettamente, la commissione dei reati sopra indicati.

Al fine quindi di impedire e prevenire la commissione degli specifici reati sopracitati e previsti dal D.lgs. 231/01, SI.GE.RI.CO. ammonisce tutti i dipendenti, i collaboratori e i partner al rispetto assoluto delle regole di condotta previste dalle norme di legge, da questo Modello e dalle altre procedure esistenti in materia.

6.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

Per assicurare la prevenzione dei reati sopra indicati, SI.GE.RI.CO. ha previsto che il Modello contenga l'espresso divieto a carico di tutti gli esponenti aziendali, delle seguenti attività:

- comportamenti che tendano a integrare o integrino le fattispecie di reato sopra descritte;
- comportamenti che sebbene risultino tali da non integrare le sopra indicate fattispecie di reato, possono anche solo potenzialmente tradursi in esse o favorirne la commissione.

A tal fine e più specificatamente, SI.GE.RI.CO. dispone l'espresso obbligo da parte dei vertici aziendali e dipendenti:

- di comportarsi in modo corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti, ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità, in tutte le attività finalizzate alla redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi e alle istituzioni un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- di rappresentare e/o trasmettere <u>bilanci</u>, relazioni, prospetti ed altre comunicazioni sociali, <u>completi e veritieri</u> e quindi tali da non omettere mai informazioni rilevanti in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- di non violare mai e per qualsiasi motivo tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, per non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

SI.GE.RI.CO. fa espresso divieto, ai vertici aziendali e dipendenti, di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire gli utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti e destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote di società controllate fuori dei casi previsti dalla legge, ove vi sia anche solo il sospetto che possa conseguire la lesione dell'integrità del capitale sociale;





- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, in violazione delle disposizioni di legge, a danno dei creditori;
- procedere alla formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o aumento del capitale medesimo;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Per poter assicurare il corretto funzionamento della società e degli organi sociali, SI.GE.RI.CO. ribadisce a tutti gli interessati, nessuno escluso, che procederà in modo da garantire e agevolare ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché, <u>la libera, consapevole e corretta formazione della volontà assembleare</u>. Per garantire ciò SI.GE.RI.CO. fa espresso divieto di:

- attuare comportamenti che impediscano materialmente la libera formazione della volontà assembleare, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, compiendo atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della predetta volontà.

La tempestiva e corretta effettuazione di tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, devono poi essere sempre caratterizzate dalla <u>buona fede</u>.

Ciò sta a significare che la frapposizione da parte di uno qualsiasi dei vertici aziendali o dipendenti, di qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate dalle Autorità preposte, non potrà mai e in nessun caso essere ricondotta alla volontà di SI.GE.RI.CO., e sarà quindi da considerare condotta arbitraria.

A tal fine, è fatto espresso divieto di:

- esporre nelle comunicazioni previste dalle leggi e dalla normativa di settore dati non rispondenti alla realtà, ovvero occultare o omettere fatti rilevanti e relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SI.GE.RI.CO.;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle dette funzioni di vigilanza, ad esempio nel corso di ispezioni.

Ai fini del rispetto dei principi sopra indicati e della prevenzione dei reati descritti, si indicano di seguito le procedure per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio.

Le attività ritenute sensibili in relazione ai reati societari sono:

- _ Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali;
- _ Emissione comunicati stampa e informativa agli interlocutori;
- _ Gestione rapporti con soci, , Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza;
- _ Rapporti con Autorità di vigilanza;
- _ Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- _ Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee e delle decisioni ivi contenute;
- _ Gestione e registrazione degli acquisti.

La pubblicità delle operazioni relative ai bilanci e la condivisione con i soci di tutti i risultati raggiunti assicurano un adeguato controllo rispetto al rischio commissione reati.



Il personale di SI.GE.RI.CO. a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto a osservare le modalità esposte nei regolamenti e procedure aziendali, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottati.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio dei revisori (o di eventuali altri organi interni o esterni) è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dall'Azienda;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;
- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice civile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non è consentito:

- attuare operazioni simulate o diffondere notizie false sull'Ente e sulle sue attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle già menzionate autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Ente.

SI.GE.RI.CO. condanna, tramite l'applicazione del Codice Sanzionatorio presente all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, i comportamenti difformi ai principi sopra menzionati.

Di seguito si riportano le procedure sulle specifiche aree da monitorare:

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale e di tutte le comunicazioni previste dalla legge, dirette ai soci e ai creditori, deve essere attuata, in conformità alle procedure esistenti, attraverso i seguenti procedimenti operativi:





- gli organi di vertice competenti devono identificare i dati e le informazioni da fornire, attraverso i responsabili di settore, all'interno del bilancio. A tal fine devono essere determinati in modo chiaro e preciso gli ulteriori seguenti elementi: i dati e le informazioni oggetto di comunicazione; i criteri per l'elaborazione dei dati; la tempistica nella consegna dei dati;
- i dati vengono quindi trasmessi alle altre Funzioni competenti Amministrazione e Finanza attraverso il sistema informatico, che come noto consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- SI.GE.RI.CO. dispone in modo chiaro e categorico che la documentazione relativa alle comunicazioni sopra descritte debba essere sempre e comunque a disposizione dell'Organo amministrativo e dell'Organismo di Vigilanza, che devono valutare con la massima tempestività eventuali rilievi pervenutigli in tale materia, per verificare la tenuta del Modello anche attraverso l'ausilio di consulenti esterni; in questo caso previo consenso del Presidente del CdA.

Tutela del capitale sociale

Le operazioni sul capitale sociale di SI.GE.RI.CO., quelle relative alla costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale, devono essere svolte nel rispetto delle regole di gestione societaria e delle procedure aziendali.

In particolare, SI.GE.RI.CO. dispone in modo inderogabile che in merito a quanto sopra deve:

- a) essere richiesto il parere obbligatorio del responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza (vedi organigramma aziendale e successivi aggiornamenti); deve essere sempre effettuata la valutazione, da parte dell'Organo Amministrativo, di tutte le operazioni societarie che hanno ad oggetto la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, la riduzione e l'aumento del capitale sociale anche attraverso conferimenti in natura, la distribuzione di utili e riserve;
- b) essere predisposto dall'Organo Amministrativo un piano contenente i criteri di destinazione degli utili e delle riserve.

Regolare funzionamento della Società

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali, SI.GE.RI.CO. fa esplicito richiamo al rispetto delle norme di legge. In particolare, la società dispone che l'Area Amministrazione e Finanza curi i rapporti tra i componenti sociali, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti e con il compito di valutare la loro idoneità, completezza e correttezza.

Attività soggette a vigilanza

Come sopra specificato, al fine di prevenire la commissione del reato di false comunicazioni e ostacolo alle funzioni di vigilanza, la SI.GE.RI.CO. S.p.a. dispone che le attività soggette a vigilanza in base alle specifiche norme di settore devono svolgersi nel rispetto delle regole stabilite dall'ordinamento giuridico, delle procedure aziendali esistenti e dei principi di correttezza e trasparenza.

In particolare, SI.GE.RI.CO. dispone che sia assicurata:

- la qualità e la tempestività delle comunicazioni e delle segnalazioni periodiche alle Autorità a cui è previsto debbano essere inviate da leggi e regolamenti;
- la verifica puntuale della trasmissione dei documenti di cui è prevista la comunicazione a dette autorità o che siano dalle stesse richieste;
- la fornitura delle informazioni nel corso di eventuali accessi ispettivi, nel rispetto dei principi di legalità, collaborazione e trasparenza.



La scrivente società dispone che le operazioni di raccolta, comunicazione e trasmissione di detti dati siano affidate al competente Responsabile Interno (vedasi l'organigramma aziendale), il quale deve curare la regolare esecuzione dei singoli adempimenti della procedura e la relativa documentazione delle attività poste in essere. Tale documentazione deve essere poi tenuta a disposizione dell'OdV per gli eventuali controlli di competenza in merito alla tenuta del Modello. Il Responsabile Interno deve inoltre redigere un report annuale sui rapporti con l'autorità di vigilanza competente.

Le richieste di dati, le comunicazioni e l'effettuazione di ispezioni dovranno essere comunicati con tempestività assoluta all'OdV, che come noto svolge la funzione primaria di curare gli interessi della società attraverso la verifica della tenuta del modello.

6.5 Istruzioni e verifiche OdV

Oltre ai compiti descritti nella Parte Generale e a quelli specifici indicati nelle sezioni della Parte Speciale sopra esaminate, SI.GE.RI.CO. chiarisce di seguito, a tutti gli interessati, quali sono le attività che competono all'Organismo di Vigilanza al fine dell'osservanza e dell'efficacia del Modello in materia di reati societari, all'interno delle specifiche seguenti aree:

1/bilancio e altre comunicazioni sociali:

- l'OdV deve monitorare che sia avvenuto il controllo da parte dei sindaci e dei revisori delle procedure e delle regole operative predisposte dai competenti organi sociali di vertice, per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- l'OdV deve esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi componente aziendale e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute, investendo i sindaci o in caso di loro indisponibilità, i competenti organi di revisione contabile, previa espressa autorizzazione dell'organo amministrativo;

2/tutela del capitale sociale, regolare funzionamento della società, attività soggette a vigilanza:

- l'OdV deve procedere al controllo della tenuta del modello, in base ai rilievi effettuati dai sindaci e revisori legali nel corso della loro attività di controllo, e affiancare il vertice aziendale nell'opera di adeguamento dello stesso;
- sempre al fine di garantire la tenuta del modello, l'OdV deve procedere all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o dai dipendenti e procedere agli opportuni accertamenti investendo di ciò i sindaci, gli organi di vertice ed eventuali organi di revisione contabile (come precedentemente indicato).



7. Art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

7.1. Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a operare un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati aventi finalità terroristiche od eversive previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali. Le principali fattispecie di reato presenti nel nostro ordinamento sono le seguenti:

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Fattispecie in riassunto:

Promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Fattispecie in riassunto:

Costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico anche contro una Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.



Fattispecie in riassunto:

Fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti artt. 270 e 270-bis del Codice penale.

Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui l'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Fattispecie in riassunto:

Arruolare una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, una istituzione o un organismo internazionale.

Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.



Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

<u>Fattispecie in riassunto</u>:

- attentare alla vita o alla incolumità di una persona;
- danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali;
- sequestrare una persona per finalità di terrorismo.

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è





accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Artt. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Artt. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Fattispecie in riassunto:

- istigare taluno a commettere;
- accordarsi ovvero associarsi al fine di commettere;
- promuovere, costituire, organizzare una banda armata al fine di commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del Codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.



Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

Reati, diversi da quelli indicati nel Codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

Fattispecie in riassunto:

I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

Tra le disposizioni di cui sopra possono essere rilevanti:

- l'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che questo sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente;
- la Legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e la Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Le norme in questione sono espressione di una politica di prevenzione e repressione del fenomeno terroristico interno e internazionale. Le fattispecie conferiscono rilevanza penale a una serie di comportamenti illeciti relativi alle associazioni finalizzate al terrorismo ed alla sovversione violenta dell'ordine costituzionale e democratico.

7.2 Aree a rischio

I reati afferenti a tale categoria sembrano in astratto non configurabili in SI.GE.RI.CO. in quanto, per la loro commissione, deve realizzarsi una condotta non compatibile con l'attività svolta nonché con la natura societaria.

Unica fattispecie della categoria che fa eccezione, pur in via residuale, è il reato di <u>assistenza agli associati</u> (art. 270-*ter* c.p.).

È penalmente rilevante, infatti, il fornire assistenza a soggetti ricollegabili alle associazioni terroristiche, ovvero dare loro rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

In ogni modo, ed esclusivamente in via residuale, sono considerate aree a rischio tutte quelle operazioni finanziarie o di scambio di *know-how* operate con soggetti sospettati di appartenere ad organismi privati o pubblici notoriamente sospettati di contiguità, connivenza o sostegno ad organizzazioni terroristiche.

Inoltre, in relazione ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, seppure trattasi sempre di reati e relativi rischi residuali, la scrivente società dispone che sia necessario monitorare un possibile utilizzo incontrollato della rete internet e dei telefoni aziendali.

7.3 Destinatari

Nella società il reato di <u>assistenza agli associati</u> (art. 270-ter c.p.) può trovare configurazione nel processo di assunzione di nuovo personale qualora non vengano espletati adeguati formali controlli sul candidato, anche verificando il casellario giudiziale e/o il certificato di carichi pendenti.



In ogni modo tutti i soggetti aziendali, nessuno escluso, che potenzialmente possono intraprendere operazioni commerciali o rapporti di qualsiasi altro genere con soggetti appartenenti ad aree o ambiti in cui è notoria l'influenza di organizzazioni terroristiche, sono destinatari della sopra citata normativa.

7.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

Si.Ge.Ri.Co. con il presente Modello comportamentale impone a tutti i dipendenti, collaboratori e partner di agire in assoluta conformità alle leggi vigenti nel territorio in cui essi operano, procedendo sempre in modo trasparente e tale da evidenziare immediatamente anche il solo sospetto di contatto o contiguità con soggetti indicati come operanti in tale ambito criminale.

Tale scelta del rispetto del principio di legalità, per la chiarezza della descrizione dei comportamenti vietati in questa specifica materia, e più sopra esplicitati, è quindi da sola sufficiente a escludere nel modo più assoluto che eventuali condotte criminose dei dipendenti, collaboratori e partners, quali espressioni di tali reati, possano in alcun modo essere riconducibili alla volontà di Si.Ge.Ri.Co., che fa della legalità il principio cardine della sua azione. Infatti, ormai su scala mondiale, tranne alcune eccezioni rappresentate da Stati o gruppi etnici, o comunque associati, in gran parte però conosciuti, la normativa internazionale antiterrorismo, adottata anche dal nostro paese, è diventata sicuramente patrimonio di quasi tutte le organizzazioni statuali del mondo civile, e per tal motivo parte dell'ordinamento giuridico di queste, ed a queste stesse si adegua in modo incontrovertibile la scrivente società. Mai nessuno soggetto aziendale a cui è diretto il presente Modello potrà quindi affermare di essere stato autorizzato in alcun modo da Si.Ge.Ri.Co. ad attuare i comportamenti criminosi sopra descritti, nell'interesse o a vantaggio di Si.Ge.Ri.Co., e quindi la violazione del Codice Etico e del presente Modello non potrà che essere avvenuta fraudolentemente o dolosamente.

È quindi verso tutti i soggetti aziendali, nessuno escluso, che Si.Ge.Ri.Co. indirizza il divieto di intraprendere operazioni commerciali o rapporti di qualsiasi altro genere con soggetti appartenenti ad aree o ambiti in cui è notoria l'influenza di organizzazioni terroristiche.

Nel caso ciò dovesse risultare indispensabile per la strategia aziendale, Si.Ge.Ri.Co. dispone che il l'Organo Amministrativo accerti preventivamente la capacità del presente Modello a tutelarla dal rischio di coinvolgimento nella responsabilità prevista per questa tipologia di illecito penale, informandone l'OdV, che a sua volta è autorizzato sempre dalla Scrivente a procedere all'immediata e autonoma valutazione della specifica tenuta del Modello.

Tale valutazione verrà poi tempestivamente riferita al predetto organo per le determinazioni di competenza di quest'ultimo, che saranno riconosciute da Si.Ge.Ri.Co. solo se adottate in conformità al Codice etico e al presente Modello.

Si.Ge.Ri.Co., attraverso un adeguato sistema di Procure notarili e di Deleghe approvate dall'Organo Amministrativo, procederà con verifiche incrociate e controlli successivi in relazione a tutte le attività svolte dalla società.

Il Mansionario e, in particolare, l'Atto Organizzativo nella sua articolazione fra Responsabili di Area, Responsabili di Procedimento e personale operativo, specifica la sorveglianza in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 da parte dei Responsabili di Area nei confronti del personale del proprio staff e la verifica costante da parte della Direzione Generale del rispetto dei criteri definiti dal presente Modello da parte di tutti i dipendenti e collaboratori a diverso titolo dell'organizzazione.

7.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza deve verificare periodicamente se gli organi di vertice di Si.Ge.Ri.Co. abbiano ad esso comunicato gli ambiti territoriali potenzialmente a rischio di reati di terrorismo in cui intendono operare, e abbiano proceduto ai controlli sulle attività poste in essere dagli addetti aziendali in aree o



ambiti potenzialmente a rischio di reati di terrorismo e eversione dell'ordine democratico, al fine di accertare la tenuta del presente Modello.

A titolo esemplificativo l'OdV, in caso di comunicazione da parte di qualsiasi componente aziendale di attività da porre in essere in ambiti sospetti di terrorismo, deve verificare immediatamente, come già sopra esplicitato, anche in via autonoma, l'idoneità delle linee di condotta e dei protocolli adottati, il loro rispetto da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza dei sistemi di controllo interni nel loro complesso, avanzando immediate proposte di adeguamento del Modello ai competenti organi di vertice di Si.Ge.Ri.Co. SpA.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

- Monitorare l'azione di verifica da parte degli organi di vertice del rispetto delle linee di condotta interne dirette alla prevenzione dei suddetti reati;
- Esaminare eventuali segnalazioni di violazione o di sospetta violazione delle norme antiterrorismo provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi dirigente, collaboratore, partner, ed effettuare i necessari accertamenti circa la efficiente tenuta del Modello.



8. Art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

8.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001

Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

8.2 Aree a rischio

A livello generale, l'impatto di tale dettato normativo nel contesto aziendale di SI.GE.RI.CO. è del tutto assente.



9. Art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 – Reati contro la persona individuale

9.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Fattispecie in riassunto:

Esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurla o mantenerla in stato di soggezione, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000 a € 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000.

Fattispecie in riassunto:

Indurre alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorirne o sfruttarne la prostituzione.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000 a € 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.



Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

<u>Fattispecie in riassunto</u>:

- sfruttare minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico;
- fare commercio del materiale pornografico realizzato con minori;
- distribuire o comunque divulgare o pubblicizzare il materiale pornografico che coinvolga minori, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica;
- cedere ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art.-600-quater.1 c.p. - Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Fattispecie in riassunto:

Procurarsi o disporre di materiale virtuale pornografico prodotto mediante immagini di minori di anni diciotto.

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.

<u>Fattispecie in riassunto</u>:

Organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

Art. 601 c.p. - Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che



si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Fattispecie in riassunto:

Costringere un'altra persona a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello stato, mediante inganno, violenza o minaccia, abuso di autorità o approfitto di una situazione di inferiorità fisica o psichica, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o altri vantaggi; organizzare viaggi finalizzati alle attività di prostituzione a danno di minori.

Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Fattispecie in riassunto:





La norma in esame provvede a tipizzare espressamente ciò che costituisce "indice di sfruttamento" ai fini della fattispecie, individuando nella sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Tale reato punisce chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minore

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Fattispecie in riassunto:

Il legislatore ha recepito la Convenzione di Lanzarote criminalizzando il fenomeno noto come *grooming*, considerato lesivo della libertà individuale del minore.

Il delitto di adescamento di minori è punibile, in virtù della clausola di riserva "se il fatto non costituisce più grave reato", solo se non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine.

Infatti, nell'ipotesi che quest'ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata, la contestazione del presente reato significherebbe di fatto punire due volte la medesima condotta, mentre qualora il reato fine fosse consumato, la condotta di adescamento si risolverebbe in un antefatto non punibile.

La norma presenta dunque natura sussidiaria e si configura solamente quando si compiano atti destinati a carpire la fiducia del minore, per commettere i delitti elencati, e si comprende dunque l'estrema difficoltà in cui può incorrere il giudice nell'accertare tale elemento psicologico, data l'assenza di atti integranti perlomeno la fattispecie tentata *ex* art. 56 del Codice penale.

Art. 613-bis c.p. - Tortura

Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.



Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter c.p. - Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

9.2 Aree a rischio

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra concretamente difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dalla Società.

- In questa incompatibilità fanno eccezione i seguenti articoli: *Art. 600 quater c.p.* (<u>Detenzione di materiale pornografico</u>);
- Art. 600 quater.1 c.p. (Pornografia virtuale).

Per quanto concerne gli illeciti di cui agli artt. 600-quater e 600-quater.1 c.p., trattasi di reati il cui verificarsi, pur con una probabilità di accadimento non rilevante e pur difficilmente a vantaggio o nell'interesse dell'ente, potrebbe tuttavia evidenziare una carenza organizzativa in capo all'ente stesso.

In ogni caso la commissione di tali reati presuppone una violazione dei basilari principi etico-morali nei confronti dei quali la società intende intervenire rigorosamente attraverso l'applicazione dei principi appositamente previsti nel Codice Etico e nei regolamenti e procedure interne predisposte.

In linea generale devono essere monitorate tutte le operazioni retributive, commerciali e finanziarie in favore di soggetti che, nei modi specificati dal legislatore penale e sopra delucidati, pongono in essere condotte che colpiscono, a volte fino ad annientare, lo *status libertatis*. Con questo termine si intende in dottrina e giurisprudenza, la <u>somma di tutte le manifestazioni della libertà personale</u>, che se violate o compresse conducono inevitabilmente a un sostanziale annientamento della personalità e alla conseguente trasformazione di un essere umano in semplice "oggetto", e perciò stesso sfruttabile a fini commerciali.

9.3 Destinatari

Tutti i soggetti aziendali, che possono interagire con ambienti in cui si praticano condotte dell'uomo sull'uomo tese all'annientamento della personalità della vittima, sia a fini individuali che commerciali.

9.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

Si.Ge.Ri.Co. ricorda a tutti i soggetti a cui è diretto il presente Modello di comportamento, che la stessa ha dato vita e adottato il Codice Etico e che in tale documento è racchiusa, e perfettamente spiegata e illustrata, la propria filosofia societaria.

Tale filosofia esclude in modo assoluto che vi sia tra tutti i soggetti aziendali qualcuno autorizzato ad agire in nome, per conto o nell'interesse della Si.Ge.Ri.Co., in violazione dei solenni principi contenuti nel Codice Etico, o che possa mai vantare di agire in nome, per conto o nell'interesse di Si.Ge.Ri.Co., violando con il suo comportamento criminale il principio di legalità.

Quanto premesso chiarisce sufficientemente a <u>tutti i soggetti aziendali nessuno escluso</u>, che:

- È vietato l'uso di strumentazione elettronica d'ufficio capace di condurre a relazionarsi con siti o soggetti dediti in particolare alla pornografia, qualsiasi ne sia l'età o il sesso della vittima che per tali pratiche è trattata come oggetto e non come soggetto;



- È vietato relazionarsi per qualsiasi motivo, in Italia o all'Estero con soggetti su cui grava anche solo il sospetto di porre in essere le condotte criminali di cui all'elenco sopra illustrato;
- È vietato procedere a operazioni commerciali o anche di puro finanziamento, con soggetti anche solo sospettati dei crimini citati.

In tutti questi casi, chiunque compia uno dei reati citati, o semplicemente tenti di compierlo, rompe nello stesso istante il rapporto fiduciario e di lealtà che lo lega a vario titolo con Si.Ge.Ri.Co. SpA.

Allo scopo di evitare quindi spiacevoli conseguenze che necessariamente non possono che portare alla fine del rapporto con Si.Ge.Ri.Co., la stessa impone a tutti i soggetti aziendali, nessuno escluso di rivolgersi con sollecitudine all'OdV per consentirgli di verificare la tenuta del Modello in tutti i casi in cui vi sia anche solo il sospetto che tali comportamenti possano essere posti in essere da chi agisce in suo nome.

Non è consentito ad alcuno dei dipendenti di fare mostra in tutti gli ambienti di lavoro, nessuno escluso, di immagini pornografiche e comunque offensive del senso del pudore, né di tenere atteggiamenti in qualsiasi modo indirizzati a sminuire o comprimere la libera espressione della personalità individuale.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle Autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni criminali a danno dei minori ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica o in altre modalità.

La società fa espresso divieto ai destinatari del Modello di:

- utilizzare anche occasionalmente la società, gli spazi fisici della stessa e le proprie strutture informatiche allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 25quinquies del D.Lgs. 231/2001;
- fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte di dirigenti, dipendenti, consulenti, fornitori e appaltatori e in particolare fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano mettere in atto condotte che configurino i reati di cui all'art. 25-quinquies del D.L.gs. 231/2001.

9.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza deve accertare che l'Organo amministrativo controlli periodicamente l'ambiente di lavoro messo a disposizione da Si.Ge.Ri.Co., in modo da raccogliere segni evidenti di modi di agire e atteggiamenti mentali in contrasto con i principi accolti nel Codice Etico riguardo alla tutela della persona umana in ogni suo aspetto. Si.Ge.Ri.Co. rappresenta a chiunque fosse interessato di aver realizzato un ambiente di lavoro connotato da sobria eleganza, e costruito con l'intento di indurre tra tutti i soggetti aziendali, nessuno escluso, il massimo senso civico e la buona creanza.

Si.Ge.Ri.Co. quindi invita l'OdV, nel caso venisse informato del fatto che un soggetto aziendale abbia posto in essere atteggiamenti, anche di natura scherzosa, sull'argomento in trattazione, di redigere apposita informativa all'Organo Amministrativo, che a sua volta avvierà l'azione disciplinare conseguente.



10. Art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 - Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato

10.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001

Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui sopra.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro cento tremila e duecento novantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.





Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Art. 187-bis TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter TUF - Manipolazione del mercato

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Fattispecie in riassunto:

Le norme in esame sanzionano, la prima in sede penale, la seconda in sede amministrativa, la condotta di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).





Inoltre, le norme in esame sanzionano, la prima in sede penale, la seconda in sede amministrativa, la condotta di chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 187-ter.1 TUF - Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014

Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a).

Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a).

Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187 sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

- a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
- b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.



Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 187-quinquies TUF – Responsabilità dell'ente

L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 14 REG. EU n. 596/2014 – Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Art. 15 REG. EU n. 596/2014 - Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

10.2 Aree a rischio

Premesso che Si.Ge.Ri.Co. non è, per sua natura, quotata nel mercato regolamentato o partecipata da altre società quotate nel mercato regolamentato e tenuto conto dei vincoli statutari al compimento di operazioni finanziarie, non è possibile escludere a priori la potenziale configurabilità dei reati di cui all'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01, o di illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter del D.Lgs. 58/98, in capo alla stessa per le motivazioni qui di seguito esposte.

A titolo meramente esemplificativo, per quel che concerne l'abuso di informazioni privilegiate e in particolare la fattispecie di *insider trading*, tra i comportamenti a rischio nella società si può individuare la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti aziendali in ragione della propria posizione, al fine di far conseguire un interesse o vantaggio a Si.Ge.Ri.Co. stessa.

Tra le informazioni "privilegiate" si indicano a titolo esemplificativo le seguenti:

- Variazioni nel management;
- Operazioni che coinvolgono il capitale, decisioni in merito alla variazione del capitale sociale;
- Operazioni straordinarie;
- Ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulle posizioni finanziarie dell'Ente e sul conto economico;
- Cause legali rilevanti;





- Insolvenza da parte di debitori rilevanti;
- Riduzione nel valore degli immobili;
- Comunicazioni di risultati aziendali, sia positivi, sia negativi.

In riferimento alla manipolazione di mercato, inoltre è da considerarsi sensibile l'attività di gestione della tesoreria, in particolare per quanto concerne eventuali somme depositate sui conti correnti dell'azienda, a servizio delle attività principali, che non possono essere utilizzate in modo improprio.

Il processo della tesoreria, che risulta quello esposto a maggiore rischio in relazione sia ai reati di cui all'art. 25-sexies del decreto citato che agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter del D.Lgs. 58/98, viene presidiato adeguatamente, al fine di ridurre al massimo il rischio che condotte improprie possano influenzare il prezzo di eventuali strumenti finanziari.

10.3 Destinatari

I Consiglieri di Amministrazione e i dipendenti della società.

10.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

Il personale di Si.Ge.Ri.Co., a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto a osservare le modalità esposte nei regolamenti e procedure aziendali, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 adottati.

È fatto divieto a tutto il personale di:

- 1. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- 2. diffondere mediante internet o altro mezzo di comunicazione informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano in grado di fornire indicazioni false o fuorvianti relative a strumenti finanziari;
- 3. avvalersi di informazioni privilegiate, pertanto riservate e non disponibili al pubblico, al fine di acquistare, vendere o compiere (anche per interposta persona) ovvero di consigliare ad altri il compimento di operazioni su strumenti finanziari;
- 4. rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni pubbliche in genere mediante altri mezzi di comunicazione di massa, che riguardino fatti rilevanti, classificabili come *price sensitive*.

10.5 Istruzioni e verifiche OdV

Nelle comunicazioni riguardanti le vicende societarie che l'Organo Amministrativo deve obbligatoriamente comunicare all'Organismo di Vigilanza, dovrà essere verificato da quest'ultimo che non siano poste in essere attività esposte a rischio di commissione degli illeciti in esame.



11. Art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

11.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Fattispecie in riassunto:

Cagionare, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

<u>Fattispecie in riassunto</u>:

Cagionare lesioni personali gravi o gravissime a una persona con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.





Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, co. 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Art. 55 D.Lgs. n. 81/2008 - Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente

È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.

Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

È punito con l'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.

È punito con l'ammenda da 1.116,82 a 2.233,65 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-*bis*, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
- c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
- d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis;
- e) con l'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
- f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.233,65 a 7.371,04 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
- g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.116,82 a 5.025,71 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;



- h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-*bis*) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
- i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 111,68 a 558,41 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
- l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a 335,05 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).

L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

11.2 Aree a rischio

Le norme in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. In particolare, viene sanzionata penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verifichino la morte o lesioni gravissime o gravi del lavoratore.

Le attività ritenute sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono le seguenti:

- Incompleta e/o non aggiornata valutazione dei rischi descritta nei Piani di sicurezza relativi alle attività svolte dall'organizzazione;
- Errata valutazione dei rischi;
- Omessa attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza;
- Omissione o incompleta gestione delle attività formative relative alla salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori;
- Omissioni o carenze relative alla distribuzione e sorveglianza nell'utilizzo dei DPI.

L'Attività svolta dall'organizzazione di SI.GE.RI.CO. è di natura burocratica e si svolge prevalentemente in ambienti di lavoro costituiti da uffici. Tale ipotesi si presenta configurabile, con una probabilità di accadimento d'infortunio abbastanza bassa tenuto conto delle specifiche attività di natura prettamente amministrativa svolta.

Per ciascuno dei predetti ambienti è stato regolarmente redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e Si.Ge.Ri.Co. ha proceduto a individuare il datore di lavoro, ad affidare il ruolo di RSPP, a ricevere da parte dei lavoratori la nomina degli RLS oltre a provvedere agli aggiornamenti dei documenti citati e alla comunicazione del loro contenuto ai lavoratori medesimi. Si.Ge.Ri.Co. quindi comunica a tutti i componenti aziendali, nessuno escluso, che detti documenti costituiscono da ora in poi parte integrante del presente modello.

11.3 Destinatari

Tutti i dipendenti, a qualsiasi livello dell'organigramma appartenenti, nessuno escluso.

11.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

La gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati affidati a soggetti terzi, con le adeguate competenze previste per legge, allo scopo di assicurare alla Scrivente il rispetto della normativa di riferimento.



Al fine di prevenire la commissione di reati quali quelli in oggetto, Si.Ge.Ri.Co. ha quindi adottato il *Protocollo in materia di salute e sicurezza*, conforme ai principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/08, con definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti operativi e con l'adozione di specifiche procedure per assicurare un sistema aziendale idoneo per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, relativi:

- 1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature e luoghi di lavoro;
- 2. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- 3. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 4. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- 5. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- 6. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- 7. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- 8. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

I documenti di rischio attualmente in vigore offrono un esaustivo quadro degli ambienti lavorativi e dei rischi connessi con il tipo di attività in essi svolta. Per tale motivo, l'Organo Amministrativo deve costantemente verificare la rispondenza delle disposizioni contenute nei predetti documenti, con la realtà degli ambienti di lavoro in cui si esplica l'attività di tutto il personale della Scrivente.

In tale operazione l'Organo Amministrativo deve farsi affiancare dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) scelto, e dare conto dei riscontri al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) per acquisire da quest'ultimo eventuali ulteriori suggerimenti per migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro. Si.Ge.Ri.Co. chiarisce all'Organo Amministrativo, che in questa materia nulla, e si ripete nulla, deve essere dato per scontato.

Tutti, **nessuno escluso**, devono quindi obbligatoriamente uniformarsi alle disposizioni comportamentali specificamente previste e imposte con i documenti di rischio. <u>Come noto, la responsabilità per gli incidenti sul lavoro ingloba anche la mancata vigilanza da parte dei massimi organi aziendali che svolgono il ruolo di datore di lavoro.</u>

Per tutto quanto sopra, Si.Ge.Ri.Co. dispone che l'Organo amministrativo sia in grado di dimostrare, <u>in qualsiasi momento</u>, <u>attraverso la necessaria documentazione</u>, di aver interagito in continuo con l'ambiente di lavoro, attraverso l'RSPP e l'RLS, al fine, non solo di prevenire eventuali nuovi rischi, ma anche di eliminare o (se ciò è impossibile) ridurre i rischi evidenziatisi.

Si.Ge.Ri.Co. fa appello a tutti i soggetti aziendali, nessuno escluso, affinché operino all'interno dell'ambiente lavorativo con la massima possibile attenzione, concentrazione e diligenza, evitando per quanto possibile, distrazioni o comportamenti che non siano più che adeguati al corretto stile comportamentale che da sempre vi è unanimemente riconosciuto.

A tutti, nessuno escluso, Si.Ge.Ri.Co. ricorda che la sua filosofia aziendale esclude in modo assoluto, che qualcuno dei dipendenti possa agire nell'interesse della stessa, in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per cui ogni e qualsiasi sua violazione, non può che essere ricondotta all'esclusiva e unica responsabilità di chi la pone in essere e di chi omette di vigilare affinché ciò non avvenga.

11.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Valutazione deve accertare di ricevere dall'Organo Amministrativo periodiche comunicazioni contenenti l'attestazione degli avvenuti accertamenti sul rispetto da parte di tutti i dipendenti, nessuno escluso, delle disposizioni contenute nei documenti di rischio e nella normativa di settore.





Inoltre, sulla base delle informazioni, comunque e da chiunque ricevute, deve verificare la tenuta del modello, richiedendo all'Organo Amministrativo, ove se ne ravveda la necessità, di provvedere con l'RSPP alla puntuale e sollecita implementazione e ammodernamento dei documenti di rischio, tenendo agli atti, copia della documentazione relativa ai risultati così conseguiti.

L'Organismo di Vigilanza deve attivare uno scambio di informazioni con il RSPP e le funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema della sicurezza, al fine di attuare efficacemente le proprie attività di vigilanza.





12. Art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 - Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

12.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 *bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.





Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Fattispecie in riassunto:

- acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da un delitto o intromettersi nel farli acquistare, ricevere, occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
- impiegare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie imprenditoriali o speculative denaro beni o altre utilità provenienti da delitto.

12.2 Aree a rischio

Tutte le operazioni di finanziamento che comportino flusso di denaro di provenienza illecita sospetta, o da soggetti operanti in organizzazioni site in aree geografiche già note per la propensione al riciclaggio del cosiddetto denaro sporco, perché provento di delitto.

Tutte le operazioni materiali e documentali concernenti l'acquisto ed il trasporto di merce, in considerazione del fatto che la merce rientra nella categoria "beni", la cui legittima provenienza è essenziale per evitare che gli stessi siano provento di delitto.

Per quanto riguarda il reato di autoriciclaggio, la particolare struttura del reato stesso rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato e il D.Lgs. 231/2001.

Se, infatti, l'art. 648-ter.1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del reato in oggetto nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- 1. sia creata o si sia concorso a creare attraverso un primo delitto non colposo una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- 2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- 3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;





ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

È quindi necessario che, anche in ambito aziendale, la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

Tra i reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, si possono individuare i seguenti:

- 1. i delitti contro il patrimonio di cui all'art. 25-octies del decreto "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita";
- 2. i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 24 del decreto;
- 3. i reati societari di cui all'art. 25-ter del decreto;
- 4. i delitti contro la fede pubblica di cui all'art. 25-bis del decreto;
- 5. i reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del decreto
- 6. i reati tributari /finanziari, ad oggi non ricompresi nel novero dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

Tra i reati sopra citati si devono tenere in considerazioni solo quelli già previsti all'interno della mappatura dei rischi ed oggetto di protocolli/presidi per la riduzione dei rischi all'interno del Modello in vigore (reati di cui ai punti 1), 2), 3), 5) e non quelli che, al contrario, sono stati già esclusi dalla mappatura in quanto ritenuti non applicabili nel contesto dell'attività svolta dalla società (ci si riferisce in particolare ai reati di cui al punto 4) reati contro la fede pubblica).

Tra i primi si ritiene che i presidi già individuati possano essere adeguati alla prevenzione dei reati in oggetto.

Per quanto attiene invece gli eventuali reati di cui al punto 6), in via prudenziale la società con la presente parte speciale intende introdurre alcune prescrizioni generali di comportamento (vedi paragrafo "linee di condotta, protocolli e presidi").

Per quanto riguarda le altre fattispecie di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01, trattasi di reati generalmente indirizzati ad enti soggetti alla disciplina antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 come le banche, le SGR, le SICAV, Poste Italiane, altri intermediari finanziari.

Tale disciplina, agli articoli dal 10 al 14, esplicita i destinatari della normativa antiriciclaggio, tra i quali sono compresi, tra l'altro, i professionisti (es. commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati), gli uffici della pubblica amministrazione ed altri operatori qualificati.

Complessivamente le attività svolte nella riscossione dei tributi comunali ed i relativi rapporti contrattuali instaurati dalla Scrivente non sono potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio.

Per lo più SI.GE.RI.CO. non rientra nel novero di Pubblica Amministrazione, come prevista dalla disciplina del D.Lgs. 231/07, e di conseguenza non è destinataria degli obblighi di collaborazione attiva.

Comunque, si ritiene necessario evidenziare come SI.GE.RI.CO., per quanto riguarda il settore degli appalti, risponde alla normativa pubblicistica ex D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che contiene disposizioni cautelative, come anche alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, art. 3, e successive modifiche.

In particolare, la prima delle normative citate – il D.L.gs. 36/2023 - prevede una serie di verifiche svolte dalla società a carico delle imprese partecipanti alle procedure di gara, volte ad acquisire evidenza del possesso dei requisiti (di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e tecnico-professionale).





La seconda (L. 136/2010 e ss.mm.ii.) all'art. 3 stabilisce che "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (...) dedicati".

In particolare, è previsto che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, la committente SI.GE.RI.CO.:

- inserisca, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, co. 8, primo capoverso della L. 136/2010);
- verifichi che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, co. 9 della L. 136/2010).

Il trattamento illecito di dati personali, come espressione concreta di un delitto in tema di *privacy*, può procurare un profitto o, almeno, un risparmio di spesa all'ente: tali proventi illeciti potrebbero essere riciclati e impiegati in attività lecite. Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto configurabile, a carico di un ente, l'autoriciclaggio dei proventi di un'estorsione (Sez. II, 4 maggio 2018, n. 25979).

12.3 Destinatari

Le norme in esame si indirizzano in particolare ai vertici aziendali, a cui competono le decisioni relative alle operazioni concernenti il flusso di denaro appena descritte e l'onere di controllare il corretto comportamento dei dipendenti che si occupano di tutte le operazioni di acquisto della merce.

Le norme si indirizzano inoltre anche ai responsabili della funzione acquisti e suoi dipendenti che svolgono direttamente tutte le operazioni di controllo e valutazione della documentazione comprovante la legittima provenienza degli approvvigionamenti di beni.

12.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

I massimi vertici aziendali e tutti i funzionari competenti alla gestione del denaro di SI.GE.RI.CO. hanno l'obbligo assoluto di porre in essere le relative operazioni contabili in perfetta uniformità con le regole seguite dagli organismi di revisione contabile, e comunque seguendo sempre il criterio della chiarezza e della idoneità dei processi contabili attivati ad essere ricostruiti in tutti i passaggi, al fine della individuazione della responsabilità personale di chi ha operato in violazione delle norme penali speciali in esame.

A tutti i dipendenti SI.GE.RI.CO. fa comunque richiesta di massima attenzione e di leale collaborazione, in modo da garantire una sollecita circolazione di avvisi e notizie in merito alla possibile, anche se solo sospetta, provenienza illecita dei flussi di denaro, beni, o altre utilità coinvolgenti ogni e qualsiasi articolazione della Scrivente.

A nessuno dei dipendenti dovrà sfuggire che il legislatore, per descrivere il comportamento da incriminare, usa in questa materia, tra gli altri, i verbi "ricevere e trasferire", che coincidono esteriormente proprio con la missione della scrivente, che invece si differenzia giuridicamente da tali condotte, per il fatto che il "ricevere e il trasferire" si riferiscono esclusivamente a denaro e beni che dalla documentazione che accompagna, risultano di lecita provenienza.

Fermo restando quanto previsto nelle altre parti speciali e nei protocolli specifici previsti dal Modello, SI.GE.RI.CO. prevede l'espresso <u>divieto</u> a carico di tutti i soggetti aziendali, collaboratori e partner, nessuno escluso, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25-octies nonché in quelli che, anche se non rientranti nel catalogo dei "reati 231",



abbiano natura di reati tributari/finanziari, la cui commissione possano fare configurare il rischio di "autoriciclaggio";

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute:
- accordare qualsiasi forma di agevolazione che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi sconto, credito ed abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente, dietro presentazione della documentazione di supporto.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso <u>obbligo</u> a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura);
- assicurare il rispetto, a cura della funzione competente, delle prescrizioni operative di raccolta documentale, definite dalla società ai fini della corretta archiviazione, sia cartacea che elettronica, di tutta la documentazione relativa ai contratti/convenzioni stipulate (sia in forma attiva che passiva);
- assicurare lo scrupoloso adempimento, a cura delle funzioni aziendali competenti, delle prescrizioni normative e delle modalità operative definite dalla Società che disciplinano l'acquisizione e il controllo della documentazione rilevante ai fini del rilascio, a favore dei fornitori che ne avanzano richiesta nei termini di legge, dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in subappalto;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- assicurare rigorosamente il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, degli acquisti e delle vendite l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti, acquisti e vendite, possano essere assunte solo dagli organi di vertice e dai responsabili aziendali a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

12.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza, anche attraverso l'opera di consulenti esterni (per l'utilizzo dei quali deve comunque essere richiesto il preventivo assenso dell'Organo Amministrativo), deve monitorare a campione le procedure osservate in ambito contabile e finanziario, operando, ove richiesta, una



dinamica azione di supporto informativo all'Organo Amministrativo tendente a prevenire il rischio di coinvolgimento in operazioni concernenti flussi di denaro, di beni, o comunque di utilità, sospetti di provenienza delittuosa.



13. Art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

13.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001

Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 512-bis - Trasferimento fraudolento di valori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Fattispecie in riassunto:

L'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altra utilità, può essere realizzata in qualsiasi forma al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero per agevolare la commissione di delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di beni di provenienza illecita (tali reati, per l'appunto, sono previsti dagli artt. 648, 648 bis e ter).



Resta inteso che l'espressione "attribuzione" ha un significato ampio; pertanto, hanno rilevanza non solo le forme di accordo tradizionali, ma anche qualsiasi tipologia di atti idonea a creare un apparente rapporto di dominio in capo ad un determinato soggetto, lasciando, però, immutato il potere di colui che effettua l'attribuzione sul denaro, i beni o le altre utilità.

In parole povere, il soggetto che riceve la titolarità di denaro, beni o altre utilità funge solo da "schermo" fittizio, privo di alcun potere reale su tali beni che rimane, invece, in capo a colui che avrebbe fittiziamente ceduto tale potere.

Inoltre, i termini "titolarità" e "disponibilità" impongono di includere nella previsione normativa non solo le situazioni del proprietario o del possessore, ma anche quelle nelle quali il soggetto venga comunque a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene; dall'altro lato, poi, obbligano di considerare ogni meccanismo che realizzi la fittizia attribuzione, consentendo al soggetto incriminato di mantenere il proprio rapporto con il bene.

È importante sottolineare che per la configurazione del reato è necessaria anche l'intenzione dell'autore di raggiungere un determinato scopo, ovvero quella di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di beni di provenienza illecita.

Art. 648-ter - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informativo o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

13.2 Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che la Società ha individuato in conseguenza della normativa elencata sono:

- la gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- la gestione del personale;
- le procedure che regolano l'assegnazione e l'utilizzo di carte di credito/debito aziendali;
- la definizione delle modalità dei mezzi di pagamento.

È comunque opportuno considerare che questo reato può essere commesso con una grande varietà di negozi simulati riguardanti non solo denaro contante su un conto corrente o immobili, ma beni della più diversa natura.

Infine, rispetto al reato previsto ex art. 512 bis c.p. la Cassazione penale, II Sez., nella sentenza n. 4822 del 15 novembre 2022 così interviene: «In tema di trasferimento fraudolento di valori, anche nel caso in cui rimangano identici i soggetti interponenti e quelli interposti, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l'acquisto di nuovi



beni strumentali, ove determinino l'intestazione fittizia di un'ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali.».

Nel caso in esame si trattava dell'elusione di misure di prevenzione patrimoniali, ma che comunque può interessare anche in caso di agevolazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, ecc.

In particolare, sono da rilevare i seguenti elementi:

- 1. concorre nel reato anche l'intestatario "fittizio" che abbia, appunto, simulato l'accordo, al fine di impedire l'applicazione di misure ablatorie.
- 2. Anche le successive e reiterate condotte di intestazione fittizia dei medesimi beni e/o società costituiscono ulteriori ed autonome fattispecie dello stesso reato, pertanto possono essere punite autonomamente.
- 3. Per quanto riguarda la finalità elusiva, si deve tenere presente che risponde del delitto di trasferimento fraudolento di valori anche colui che, seppur non animato da tale finalità, è conscio del fatto che altri stanno agendo con quell'intenzione.

13.3 Destinatari

L'Organo Amministrativo, nonché i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte in ciascuna area a rischio-reato individuata.

13.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

La prima condotta presa in considerazione è quella dell'utilizzo, da parte di chi non ne è il titolare, di strumenti di pagamento diversi dal contante; il rischio attiene alla gestione di carte di credito/debito aziendali, smart card e Viacard o di altri strumenti e all'utilizzo dei medesimi da parte di soggetti non abilitati. La giurisprudenza ritiene integrato il reato anche in caso di uso dello strumento di pagamento da parte di un terzo delegato per operazioni differenti da quelle espressamente autorizzate dal titolare. Al fine di ridurre il predetto rischio, si rende, pertanto, necessario procedere a una chiara identificazione dei soggetti intestatari degli strumenti di pagamento aziendali diversi dal contante, delle modalità di autorizzazione dei pagamenti e, in caso di utilizzazione di tali strumenti da parte di soggetti non intestatari, prevedere il conferimento di una delega con istruzioni chiare e ambito di operatività preciso per gli utilizzatori.

Con riferimento alla condotta di falsificazione o alterazione degli strumenti o dei documenti diversi dal contante (ivi compresi gli strumenti immateriali, quali denaro elettronico, valuta virtuale e pagamenti realizzati attraverso telefoni cellulari) ovvero il possesso, la cessione o l'acquisto di strumenti di pagamento diversi dal contante di provenienza illecita, si rileva che, ai fini della responsabilità della società, appare rischiosa non solo l'azione intenzionale di falsificazione, ma anche, ad esempio, la "colposa" detenzione o cessione, attuata cioè senza operare, nel dubbio sull'autenticità o sulla provenienza degli strumenti di pagamento, le opportune verifiche. In tale ultimo caso, benché la fattispecie di reato punisca soltanto la condotta sorretta dal dolo, il rischio deriva dalla possibilità per la società di essere coinvolta nella fattispecie criminosa commessa da soggetti terzi, qualora venga in possesso, anche se non dolosamente, di strumenti di pagamento diversi dal contante di provenienza illecita.

Le procedure per attuare un'efficace prevenzione del rischio sopra evidenziato sono essenzialmente di natura tecnologica. Si ritiene che tali procedure possano essere predisposte alla luce delle misure attuate per la protezione dei dati aziendali e personali (e.g. diversi livelli di accesso a tali dati) o di quelle previste per i reati presupposto di cui all'articolo 24-bis.

In sintesi, è opportuno:

 prevedere regole che garantiscano che, in caso di utilizzo di strumenti di pagamento aziendali diversi dal contante da parte di soggetti non titolari, sia conferita una delega con istruzioni chiare e ambito di operatività preciso per gli utilizzatori;



- prevedere procedure di controllo dell'autenticità e della liceità della provenienza degli strumenti di pagamento diversi dal contante;
- implementare strumenti elettronici *ad hoc* di supporto all'attività di verifica dell'autenticità e della liceità della provenienza degli strumenti di pagamento diversi dal contante trattati;
- effettuare attività formative nei confronti dei dipendenti sui rischi connessi all'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante, sulle procedure di controllo adottate e sul funzionamento degli strumenti elettronici di controllo dell'autenticità e della liceità della provenienza di tali strumenti.

13.5 Istruzioni e verifiche OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV:

- Monitorare affinché non vengano commessi reati indicati nelle disposizioni sopra descritte;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo valutandone l'affidabilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- Comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- Curare l'aggiornamento del Modello.



14. Art. 25-novies del D.Lgs 231/2001 – Reati per violazione del diritto d'autore

14.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001

Art. 171 L. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore) - Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso)
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 a € 5.164.

Art. 171-bis L. 633/1941 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),





è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Fattispecie in riassunto

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.
- -Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

Art. 171-ter L. 633/1941 - Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi





di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Fattispecie in riassunto

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da





diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Art. 171-septies L. 633/1941 - Reati commessi dai produttori

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

<u>Fattispecie in riassunto</u>:

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

Art. 171-octies L. 633/1941 – Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174-ter L. 633/1941

Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

14.2 Aree a rischio

Come ben evidenziato dall'esplicazione delle condotte incriminate, l'area di possibile rischio può unicamente essere individuata nella utilizzazione di programmi per computer che non siano originali e coperti da licenza della casa produttrice.



14.3 Destinatari

Tutti i dipendenti e gli apicali, nessuno escluso.

14.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

La distribuzione e applicazione dei programmi informatici utilizzati negli elaboratori messi a disposizione di tutti i soggetti aziendali deve essere effettuata unicamente da SI.GE.RI.CO., pertanto la stessa società dispone che nessuno dei soggetti aziendali introduca nell'ambiente di lavoro - e meno che mai negli elaboratori - programmi illecitamente acquistati o illecitamente duplicati.

A tal proposito SI.GE.RI.CO. richiama tutti i responsabili alla più scrupolosa osservanza di tale disposizione, e al continuo monitoraggio del comportamento dei dipendenti in relazione all'adempimento della normativa stessa.

14.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza deve relazionarsi con i responsabili di ogni Area aziendale per acquisire utili informazioni circa il corretto adempimento della disposizione sopra impartita, procedendo al continuo monitoraggio.



15. Art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

15.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-decies D.Lgs. 231/2001

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Fattispecie riassuntiva:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

15.2 Aree a rischio

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di una determinata società, con evidente interesse della medesima. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Si tratta quindi di un reato riconducibile alle fattispecie di coinvolgimento della Società in un procedimento penale, all'interno del quale si possa manifestare un rischio di condotta di personale che consiste nell'uso della violenza o della minaccia oppure nella promessa del denaro od altre utilità, al fine di indurre il soggetto testimone a rendere dichiarazione non vere o distorte all'Autorità giudiziaria, procurando così un interesse o un vantaggio a favore della Società medesima.

15.3 Destinatari

Tutti i soggetti aziendali, dipendenti, collaboratori e partners che a qualunque titolo agiscono nell'interesse della Scrivente che hanno rapporti diretti con l'Autorità Giudiziaria, in caso di indagini o altre fasi processuali da questa condotte.

15.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

Tale fattispecie di reato è stata disciplinata, in via generale, nei doveri di comportamento previsti nel Codice Etico aziendale ed inoltre attraverso le seguenti ulteriori prescrizioni comportamentali: è fatto espressamente divieto a tutti i soggetti dell'organizzazione di porre in essere comportamenti che possano influenzare il soggetto chiamato dinanzi l'Autorità Giudiziaria (es. attraverso la promessa di denaro o altre utilità) o che lo inducano (anche attraverso forme di coartazione) a dichiarare il falso.

SI.GE.RI.CO. ha adottato il Codice Etico che persegue espressamente, tra gli altri, il rispetto assoluto del principio di legalità. Ciò sta a significare che <u>mai</u> SI.GE.RI.CO. può indurre o comunque autorizzare chicchessia a rendere, nel suo interesse, dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, nella cui opera meritoria infatti crede fermamente.

Chiunque soggetto aziendale violi la norma penale sopra descritta, lo fa solo ed esclusivamente quale scelta inequivocabilmente personale e se ne assume totalmente la responsabilità, sapendo di violare con ciò contestualmente, il rapporto di lealtà e fiducia reciproca sussistente con SI.GE.RI.CO. SpA.



Attesa la scelta di SI.GE.RI.CO. del rispetto assoluto del principio di legalità, qualunque violazione compiuta da qualsiasi soggetto aziendale con lo specifico comportamento sopra descritto, non potrà che essere il frutto di una scelta assolutamente personale e consistente in atti posti in essere per aggirare fraudolentemente o dolosamente il presente Modello.

Ulteriori misure comportamentali sono descritte nel Protocollo Anticorruzione che prende in esame tutti i reati nonché le altre fattispecie che, anche se non rilevanti dal punto di vista penale, denotano comunque un uso distorto di un potere o una posizione per interessi privati e quindi la violazione del principio di imparzialità.

15.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire all'Organo Amministrativo, conformemente a quanto consentito dalle norme del codice di procedura penale vigente, se le dichiarazioni rilasciate all'Autorità Giudiziaria da qualsiasi soggetto aziendale, amministratore, dipendente, collaboratore e partner, risultino, sulla base di elementi oggettivi acquisiti e già in vostro possesso, prive di veridicità, in modo da consentire a questo stesso di intraprendere le tempestive iniziative del caso a salvaguardia degli interessi della Scrivente.

Attesa la delicatezza della materia, SI.GE.RI.CO. ricorda all'Organismo di Vigilanza l'importanza di redigere e conservare con la necessaria massima diligenza tutte le relazioni redatte nella materia di cui trattasi, a futura memoria e per l'eventuale utilità della stessa Autorità Giudiziaria a cui dovrà sempre e comunque essere assicurata la massima collaborazione possibile.



16. Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali

16.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis (inquinamento ambientale) e 452-quater (disastro ambientale) è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.



Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 20.000 a € 80.000.

Fattispecie in riassunto:

Inquinamento ambientale - cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente) - Sanzioni penali

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 € a 10.000 €.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.



Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 € a 120.000 €.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 € a 30.000 € se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. 255 D.Lgs. n. 152/2006 – Abbandono di rifiuti





Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200 a € 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 € per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1.550 €.





I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 D.Lgs. n. 152/2006 – Violazioni concernenti la bonifica di siti

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 €, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 € a 26.000 €.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 € a 52.000 € se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 D.Lgs. n. 152/2006 – Violazioni degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri e dei formulari

I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui



all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti.

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260-bis D.Lgs. n. 152/2006 – Violazioni concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a



quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA Movimentazione, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato



disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 279 D.Lgs. n. 152/2006 - Sanzioni

Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).



Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Art. 3 Legge n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a



fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 8 D.Lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso provocato da navi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 D.Lgs. n. 202/2007 - Inquinamento colposo provocato da navi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Fattispecie in riassunto:

Versare in mare le sostanze inquinanti o causare lo sversamento di idrocarburi o sostanze nocive trasportate alla rinfusa in violazione contenute negli allegati I e II della convenzione internazionale Marpol 73/78 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978.

16.2 Aree a rischio

Tenendo conto delle attività svolte dalla società sembrano essere non configurabili i reati seguenti:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* Codice penale);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Codice penale);
- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/06);
- Inquinamento delle acque (art. 137 D.Lgs. 152/06);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 8 co. 1 e co. 2, art. 9 co. 1 e co. 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Reati di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo); deposito di rifiuti sanitari (art. 256, co. 6); reato di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 3); traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1); sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis commi 6, 7 e 8 D.Lgs. 152/06).

In relazione ai reati introdotti nel D.lgs. 231/2001 dalla L. 68/2015, si può notare che trattasi di fattispecie oggettivamente non riscontrabili nell'attività svolta dalla Società, dato che esse configurano



rispettivamente situazioni di compromissione, deterioramento significativo, alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, nonché di traffico o abbandono di rifiuti radioattivi.

Tra i reati configurabili al contesto di SI.GE.RI.CO. possono, invece, rientrare i seguenti:

- Attività di gestione rifiuti (art. 256 co. 1 D.Lgs. 152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006);
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 co. 4 D.Lgs. 152/2006);
- Miscelazione rifiuti (art. 256 c.5 D.Lgs. 152/2006).

I reati in oggetto possono riguardare le attività di gestione rifiuti prodotti presso la sede sociale e le varie unità locali, per le quali occorre sottolineare, in genere, le modeste quantità e la non pericolosità dei rifiuti prodotti dalle attività che sono di tipo puramente amministrativo.

Come specificato, l'attività di SI.GE.RI.CO. si svolge in ambito burocratico, per cui l'area di rischio relativa a questa tipologia di reati è la produzione di rifiuti dovuti all'uso di stampanti e materiale elettronico per le attività di ufficio.

Tali rifiuti pericolosi dovranno essere smaltiti per mezzo d'imprese esterne qualificate ed in possesso delle necessarie autorizzazioni, verificate dal responsabile d'ufficio all'atto dell'affidamento dell'incarico e successivamente al momento della liquidazione della fattura, prevedendo la verifica dell'avvenuto e corretto smaltimento tramite la consegna della copia del formulario.

16.3 Destinatari

Tutti gli esponenti aziendali e, in particolar modo, quelli a cui è affidato il compito di provvedere al corretto smaltimento dei predetti rifiuti.

16.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

I vertici aziendali devono avere piena e compiuta consapevolezza di ogni tipologia di rifiuto prodotta nel corso dell'attività da SI.GE.RI.CO. SpA. L'Organo Amministrativo deve inserire nell'organigramma i soggetti a cui è affidata la gestione delle pratiche per lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Tutti i dipendenti devono seguire le prescrizioni stabilite da SI.GE.RI.CO. relative allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività economica consegnando gli oggetti da smaltire al personale incaricato dello smaltimento, ed evitando in modo assoluto di provvedere in proprio.

Tale ultimo comportamento, infatti, è ritenuto da SI.GE.RI.CO. privo in modo assoluto di qualsiasi utilità per la stessa, che al contrario si adopera per assicurare il corretto adempimento della normativa in materia ambientale. SI.GE.RI.CO. ribadisce ancora una volta a tutti i soggetti aziendali - organi di vertice, dipendenti, collaboratori e partner - di aver scelto come criterio guida per la propria attività, quello del rispetto sempre e comunque del principio di legalità; da ciò deriva quindi che anche nello specifico settore ambientale, l'eventuale azione criminale da chiunque soggetto intrapresa, in nome di SI.GE.RI.CO., non potrà mai essere imputata alla stessa né tanto meno al soddisfacimento del suo interesse, che al contrario risulta soddisfatto solo ed esclusivamente quando al risultato economico si somma contestualmente il rispetto della legge.

16.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza deve verificare che l'Organo Amministrativo abbia compiuta consapevolezza della tipologia e quantità dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività lavorativa dei dipendenti e delle procedure previste dalla normativa vigente per il loro corretto smaltimento.

In considerazione dell'assoluta specificità della materia relativa alla tutela ambientale ed alle nuove gravi ipotesi di reato connesse, all'OdV compete di verificare l'opportunità di richiedere all'Organo Amministrativo di farsi parte attiva nel procedere a specifici aggiornamenti professionali dei dipendenti in materia, anche con l'ausilio di docenti esterni.



17. Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/2001 – Impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare

17.1 Le fattispecie di reato previste dall'art 25-duodecies del D.Lgs. 231/01

Art. 22 co. 12, 12-bis e 12-ter del D. Lgs. 286/1998 - Impiego di lavoratori irregolari

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Art. 12, comma 1, 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.





Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998 - Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina

Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.

Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.

17.2 Aree a rischio

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio e pur assumendo una probabilità alquanto bassa, nel caso in cui la società assumesse alle proprie dipendenze un lavoratore straniero, il quale disponga di un permesso di soggiorno non valido o irregolare in quanto scaduto, non rinnovato, o revocato.

17.3 Destinatari

L'Organo Amministrativo, il Direttore generale e in generale qualsiasi responsabile di procedimento titolato all'assunzione e al monitoraggio costante del personale straniero incluse le attività occasionali di lavoro autonomo.

17.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

I regolamenti e le procedure di assunzione del personale, peraltro attuate mediante il ricorso a concorsi o selezione pubblica, e di gestione del personale devono prevedere appositi presidi a prevenzione del rischio in oggetto, per assicurare una puntuale verifica del possesso del permesso di soggiorno, nella fase di assunzione, ed una sua verifica periodica da parte delle funzioni di amministrazione del personale assunto, nella fase di attivazione e continuazione del rapporto lavorativo.



Per quanto riguarda eventuali forme di responsabilità indiretta in capo a SI.GE.RI.CO. in relazione a eventuali reati di questa natura commessi da propri fornitori o appaltatori, si precisa che ogni affidamento presuppone una verifica dei requisiti di ordine generale e professionale, secondo la normativa in materia di appalti e che per la liquidazione di ciascuna fattura da parte degli stessi è necessario acquisire la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC).

17.5 Istruzioni e verifiche OdV

L'Organismo di Vigilanza deve relazionarsi con l'Organo Amministrativo, il Direttore generale e i responsabili di ogni Area aziendale al fine di acquisire utili informazioni circa il corretto adempimento della disposizione sopra impartita, procedendo al continuo monitoraggio.



18. Art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 – Reati di razzismo e xenofobia

18.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001

Art. 604-bis c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Art. 604-ter c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

18.2 Aree a rischio

A livello generale, l'impatto di tale dettato normativo nel contesto aziendale di SI.GE.RI.CO. sembrerebbe essere piuttosto ridotto e probabilmente riconducibile a prescrizioni di carattere etico.



19. Art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

19.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quatererdecies D.Lgs. 231/2001

Art. 1 L. 401/1989 - Frode in competizioni sportive

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Art. 4 L. 401/1989 - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La



stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

19.2 Aree a rischio

A livello generale, l'impatto di tale dettato normativo nel contesto aziendale di SI.GE.RI.CO. sembrerebbe essere piuttosto ridotto e probabilmente riconducibile a prescrizioni di carattere etico.



20. Art. 25-quinquies decies del D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari

20.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Art. 2 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra





documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8 D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10 D.Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.



È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

20.2 Aree a rischio

Le attività a rischio reato, riferite ai processi aziendali, individuate mediante il risk assessment sono le seguenti:

- Gestione anagrafica fornitori: il rischio consiste nella gestione impropria dell'anagrafica dei fornitori anche al fine di ottenere un vantaggio per la società (es. inserimento in anagrafica un fornitore inesistente al fine di effettuare operazioni fiscali illecite) o avvantaggiare terzi (inserimento e/o modifiche dell'anagrafica di un fornitore non regolare);
- Gestione pagamenti fatture: il rischio consiste nella gestione impropria dei pagamenti anche al
 fine di avvantaggiare la società o terzi; ad esempio, il pagamento di importi maggiori o importi
 non dovuti, la ricezione di denaro proveniente da attività illecite, l'impiego di denaro in modo
 da far perdere le tracce di denaro di origine illecita, utilizzando strumenti di pagamento non
 intestati alla società;
- Gestione fatture attive: il rischio consiste nella gestione impropria delle fatture o di altri documenti contabili/fiscali (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti o per importi non veritieri, maggiori o minori rispetto al dovuto) anche al fine di avvantaggiare la società o terzi (vantaggio fiscale);
- Gestione costi a rimborso: il rischio consiste nella mancata/errata rifatturazione alle PA/Enti dei costi a rimborso in danno o a vantaggio della società (es. false fatture attive verso il MEF per prestazione di servizi inesistenti);
- Riconciliazioni bancarie: il rischio consiste nell'incompleta/inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso o un pagamento;
- Movimentazioni bancarie: il rischio consiste nell'effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate;
- Gestione delle imposte e tasse: il rischio consiste nella gestione impropria (mediante occultamento, distruzione, atti fraudolenti) di scritture contabili o di altri documenti, al fine di non ottemperare correttamente agli obblighi in materia fiscale (es. evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto)
- Tenuta scritture contabili: il rischio consiste nella non corretta/incompleta tenuta delle scritture contabili anche al fine di avvantaggiare la società;

20.3 Destinatari

I responsabili delle aree aziendali coinvolte in ciascuna area a rischio-reato individuata.

20.4 Linee di condotta, protocolli e presidi

Al fine di prevenire i reati sopra enunciati, tutti i destinatari devono rispettare, oltre i principi di comportamento già previsti ed espressi nel Codice Etico, anche quelli riportati nei documenti organizzativi adottati dalla società, nonché tenere comportamenti conformi a quanto previsto dalle vigenti norme di legge. Inoltre, i destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:



- assicurare il regolare funzionamento amministrativo, contabile e finanziario della società e degli organi societari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge o dallo Statuto;
- rispettare le norme in tema di trasparenza, nel rispetto di quanto indicato nel PTPC;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- garantire la piena collaborazione agli organi di controllo e alla funzione di Internal audit nell'ambito degli audit/controlli inseriti nel Programma annuale, oltre che nell'ambito di eventuali indagini/accertamenti da parte di organi esterni;
- garantire la corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello.

Con particolare riguardo alla gestione dell'anagrafica fornitori:

- garantire la corretta gestione dell'anagrafica fornitori ed il suo costante e tempestivo aggiornamento;
- procedere ad eventuali modifiche delle anagrafiche gi esistenti solo a seguito di espressa e documentata richiesta ed in presenza della documentazione a supporto della modifica richiesta.

Con particolare riguardo alla gestione delle fatture e dei pagamenti:

- assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi
 in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ed
 approvazione delle relative distinte di pagamento;
- assicurare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente da parte del personale a ciò debitamente autorizzato, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;
- assicurare che tutti i pagamenti relativi ad acquisizioni di beni e/o di servizi corrispondano all'effettivo acquisto del bene e/o del servizio da parte della società;
- effettuare le operazioni di pagamento attraverso gli strumenti normativamente consentiti;
- assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
- assicurare per ciascun contratto e/o ordine di acquisto emesso da Si.Ge.Ri.Co., attraverso opportune modalità di controllo, che vengano garantiti la completezza dei dati, la corrispondenza con la relativa richiesta di acquisto debitamente autorizzata, la correttezza dei termini di pagamento e dell'importo risultante dalla trattativa/gara.

Con particolare riguardo alla gestione delle imposte/tasse:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei pagamenti di imposte e tasse;
- garantire la completezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai fini fiscali;
- garantire i necessari controlli e le opportune verifiche (documentate) finalizzate al pagamento delle imposte/tasse.



In generale, è fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione. Nell'ambito dei citati comportamenti è dunque fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi del socio e/o dei creditori attraverso azioni mirate e fraudolente;
- omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa regolamentare di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti;
- ostacolare le attività di verifica e di controllo degli organi/funzioni preposti;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni relativi alla società.

20.5 Istruzioni e verifiche OdV

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal Decreto, la società nell'ambito del sistema di presidi di controllo prevede l'attività di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza, che vigila sulla efficacia del Modello e sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'OdV riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento. Le attività di controllo sono condotte in un'ottica di integrazione e di coordinamento tra gli organi di controllo.



21. Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 – Contrabbando

21.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-sexies decies D.Lgs. 231/2001

Art. 282 T.U. n. 43/1973 – Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Art. 283 T.U. n. 43/1973 – Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 284 T.U. n. 43/1973 – Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.



Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 285 T.U. n. 43/1973 – Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 286 T.U. n. 43/1973 – Contrabbando nelle zone extra-doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 287 T.U. n. 43/1973 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Art. 288 T.U. n. 43/1973 – Contrabbando nei depositi doganali

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 289 T.U. n. 43/1973 – Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 290 T.U. n. 43/1973 – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 291 T.U. n. 43/1973 – Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero





dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 291-bis T.U. n. 43/1973 – Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

Art. 291-ter T.U. n. 43/1973 – Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 291-quater T.U. n. 43/1973 – Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si





considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 292 T.U. n. 43/1973 – Altri casi d contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Art. 295 T.U. n. 43/1973 – Circostanze aggravanti del contrabbando

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Art. 301 T.U. n. 43/1973 – Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.



Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

21.2 Aree a rischio

A livello generale, l'impatto di tale dettato normativo nel contesto aziendale di SI.GE.RI.CO. è del tutto assente.



22. Art. 25-septies de art. 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001 – Reati contro i beni culturali

22.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies decies D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale

Art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518-quater c.p. - Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-novies c.p. - Violazione in materia di alienazione di beni culturali

É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali





Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d'arte

É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.



Fattispecie in riassunto:

Incorre nei reati contemplati dall'art.25-septies decies, per la tutela del patrimonio culturale:

- Chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui o di beni culturali appartenenti allo Stato
- Chi si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso
- Chi acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o funge da intermediario
- Chi si avvale di una scrittura privata falsa al fine di fare apparire lecita la provenienza di beni culturali mobili
- Chi trasferisce o immette sul mercato beni culturali senza denuncia atti di trasferimento
- Chi importa beni culturali da altro Stato frutto di delitto o di ricerche non autorizzate
- Chiunque trasferisce all'estero senza autorizzazione beni culturali, cose di interesse artistico, etc.
- Chiunque distrugge, disperde, deteriora beni culturali o paesaggistici propri o altrui
- Chiunque, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o altro, oppure le pone in commercio, le autentica o le accredita conoscendone la falsità.

22.2 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Art. 518-sexies c.p. – Riciclaggio di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-terdecies c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

22.3 Aree a rischio

Al fine di evitare la commissione dei reati in questione, occorre presidiare le aree che si occupano delle attività e degli eventi ove sono presenti beni culturali, con particolare riferimento, quindi, all'area di Santa Maria della Scala.

Per quanto i rischi associati alle fattispecie di reato elencato appaiano scarsamente impattanti, le potenziali aree di rischio individuate sono:

- Promozioni commerciali e sponsorizzazioni a enti pubblici e privati;
- Partecipazione a eventi relativi a beni culturali;
- Gestione dei rapporti con case d'asta, musei, antiquari, collezionisti;
- Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi da enti pubblici per la riqualificazione di beni culturali;
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, sponsorizzazioni.

22.4 Destinatari

I responsabili delle funzioni aziendali coinvolte in ciascuna area a rischio-reato individuata.



22.5 Linee di condotta, protocolli e presidi

Le strutture di Si.Ge.Ri.Co., nonché le strutture esterne da essa incaricate, a qualsiasi titolo coinvolte, sono tenute a osservare le modalità esposte nel presente Modello, le disposizioni di legge presenti in materia, la normativa interna, ivi incluso quanto nel Codice Etico vi sia di pertinente con la materia in discorso.

L'attività di prevenzione si basa sull'approfondita conoscenza delle controparti e sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di prevenzione dei reati contro il patrimonio culturale.

22.6 Istruzioni e verifiche Odv

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV:

- Monitorare affinché non vengano commessi reati indicati nelle disposizioni sopra descritte;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo valutandone l'affidabilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- Comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- Curare l'aggiornamento del Modello.



23. Art. 12 della L. 14 gennaio 2013, n. 9 Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

23.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 12 L. 9/2013

Art. 440 c.p. – Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 442 c.p. – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Art. 444 c.p. – Commercio di sostanze alimentari nocive

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.



Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire ventimila.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire mille.

Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

23.2 Aree a rischio

A livello generale, l'impatto di tale dettato normativo nel contesto aziendale di SI.GE.RI.CO. è del tutto assente.



24. Art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 – Responsabilità amministrativa degli enti

24.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 10 L. 146/2006

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziari

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 *bis* e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 *bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto,





609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-bis.1 c.p. – Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416 *bis* e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio.





Art. 74 D.P.R. 309/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 291-quater D.P.R. n. 43/73 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.



24.2 Aree a rischio

A livello generale, l'impatto di tale dettato normativo nel contesto aziendale di SI.GE.RI.CO. è del tutto assente.